



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Verbale n.19, seduta del Consiglio degli Studenti del 18/03/2015

In data Mercoledì 18 Marzo 2015 alle ore 14:00 è regolarmente convocato in seduta ordinaria e si riunisce il Consiglio degli Studenti presso l'Aula Mario Allara del Rettorato, Via Verdi 8.

per discutere il seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni della presidenza
- 2) Approvazione dei verbali da Novembre a Gennaio
- 3) Modifiche al regolamento per l'assegnazione dei contributi alle organizzazioni studentesche
- 4) Aggiornamento sul regolamento didattico
- 5) Adeguamento regolamento del consiglio degli studenti
- 6) Numeri programmati
- 7) Regolamento SSST
- 8) Elezioni
- 9) Confronto sulla distribuzione dei voucher per le tessere musei
- 10) Nuovo bando per l'erogazione di borse di studio
- 11) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport:

Davide LAMBERTI.

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione:

Stella DE LUCA , Francesco SURANO.

Rappresentanti in EDISU:

Non è presente nessun rappresentante.

Rappresentanti in Senato Accademico:

Ludovico ASTENGO (Collegio 2), Andrea GOZZELLINO (Collegio 3), Giulia GRIMALDI (Senato Accademico - Collegio 1), Elena Nneka MBACHU (Collegio 3).

Rappresentanti di Dipartimento:

Hussam ABU SINI (D. Scienze cliniche e biologiche), Claudio BRASSO (D. di Oncologia), Matteo CALORIO (D. Scienze della Terra), Maria GARGANO (D. di Culture politica e società), Gaia DEREGIBUS (D. Scienze chirurgiche), Ilaria MANTI (D. di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche), Gwydyon MARCHELLI (D. di Chimica), Elena MARTINI (D. di Psicologia), Federica PEZZULICH (D. di Giurisprudenza), Matteo POLLERI (D. di Filosofia e Scienze dell'educazione), Elisa SANI (D. di Scienza e tecnologia del farmaco), Barbara SANTOMARTINO (D. di Lingue e letterature straniere e culture moderne), Pietro SCIVETTI (D. di Management), Jacopo TANCREDI (D. Informatica), Paride TURLIONE (D. Economia), Tommaso VIGNA (D. Fisica).

Sono assenti i Consiglieri:

Marco CAPRIOLI (D. di Scienze Mediche), Filippo CRAVERO (D. Scienza della vita e biologia dei sistemi), Giuseppina LO MORO (D. di Neuroscienze), Giuliano MAMINO (Edisu), Martina MERLETTI (D. Scienze agrarie forestali e alimentari), Andrea MORESCO (Senato accademico - Collegio 1), Gabriele PATRUCCO (Comitato Universitario per lo Sport), Alessandra RAGUSA (Senato accademico -Collegio 2), Yesmin RHIMI (Comitato Un iversitario per lo Sport), Cecilia ROUX (D. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute), Gianluca SOLITO (Comitato Universitario per lo Sport), Valentina SPELTA (D. Scienze veterinarie), Simone ZANETTI (D. Studi Storici)

Alle ore 15:00 il presidente MANTI dichiara aperta la seduta.

1) Il presidente MANTI richiede uno spostamento del punto riguardante i numeri programmati al punto 3 e di quello riguardante le elezioni al punto 10

Il consiglio degli studenti approva gli spostamenti all'unanimità.

2) Il presidente MANTI mette in approvazione i verbali 15, 16 e 17.

Il consiglio degli studenti approva i verbali all'unanimità.

3) Il consigliere BRASSO presenta le modifiche inserite nel regolamento per l'erogazione dei fondi alle associazioni studentesche presente in allegato 1. Unico momento di discussione interessa l'articolo 13 riguardante la partecipazione al bando dell'anno successivo di gruppi di lavoro interni all'associazione che non abbiano rendicontato correttamente o che l'abbiano fatto in maniera disonesta. SI decide di dare mandato al consigliere VIGNA per una migliore riscrittura dell'articolo in tal senso.

Il presidente MANTI mette in approvazione il mandato al consigliere VIGNA ed il regolamento come deliberato. Il consiglio approva all'unanimità.

Il presidente apre poi un confronto sui fondi destinati alle organizzazioni che in totale sono 42000 euro. Considerate le spese maggiori per biennale democrazia e per le tessere musei, la preoccupazione è che il prossimo consiglio possa trovarsi con un quantitativo troppo basso di fondi. Propone, pertanto di passare all'erogazione di soli 35000 euro. Il senatore GOZZELLINO domanda se non sia il caso di dare mandato al prossimo consiglio la scelta, ma il consigliere SURANO fa notare che in questo modo, considerando le tempistiche degli uffici, gli lasciamo una migliore eredità (circa 60000 euro) con cui fare scelte di investimenti, starà poi a loro decidere, in caso di aumentare la quantità di erogazione.

Il presidente MANTI mette in approvazione la delibera. Il consiglio approva la delibera all'unanimità.

4) Il senatore GOZZELLINO riporta e spiega le modifiche del regolamento del consiglio studente riguardanti l'articolo 3. Queste si possono meglio evidenziare in allegato 2. Il senatore espone le motivazioni riguardanti la modifica per quel che riguarda i dipartimenti, tale scelta, infatti, è stata posta in quanto nel regolamento elettorale era stata inserita una modifica nella possibilità di votare i dipartimenti di medicina. In seguito a tale appena citata modifica, per evitare che fosse sufficiente l'1% di maggioranza per eleggere tutti i 7 rappresentanti dei dipartimenti dell'area in consiglio degli studenti, si stabilisce, pertanto, che questi vengano scelti in seduta comune. Nel caso in non vi fosse accordo tra le parti il rappresentante andrà alla maggioranza.

Il presidente mette in approvazione la delibera delle modifiche del regolamento del consiglio degli studenti. Il consiglio approva la delibera all'unanimità.

5) Il presidente MANTI inizia la discussione spiegando quanto avvenuto durante l'ultima seduta del consiglio studenti, nella quale il senato ha senza le adeguate spiegazioni bocciato la proposta della commissione didattica del medesimo di aumentare a 6 il minimo di appelli annuali per i corsi di laurea. La senatrice MBACHU racconta come la proposta sia stata bocciata per un elevato numero di estensioni e ne approfitta per riportare inoltre le modifiche invece approvate presenti nell'allegato 3. Prende la parola il consigliere MARCHELLI che spiega come la posizione nel Consiglio di Scuola di Scienze, negativa rispetto a questa proposta, sia stata motivata da una mancanza di tempo per la ricerca e di non riconoscimento

di quanto deciso in senato accademico per mancanza di interesse rispetto al potere dell'organo. Il consigliere SURANO esprime un parere dispiaciuto per le dichiarazioni dei dipartimenti di scienze in quanto le affermazioni dalla Scuola di Scienze sembrano dichiarare che le scuole che mettono più di un appello ogni due mesi non siano in grado di fare ricerca, inoltre si parla di docenti che spesso hanno un atteggiamento borderline rispetto al regolamento di ateneo, per quanto si presentino disponibili rispetto a molte altre questioni inerenti alla didattica. Il senatore GOZZELLINO critica inoltre l'atteggiamento dei medesimi direttori di dipartimento i quali hanno anche presentato un atteggiamento di svalutazione rispetto alle figure dei rappresentanti degli studenti, rifiutando in toto la proposta e decidendo di non proporre alcun emendamento alternativo.

Il parere del consiglio studenti è pertanto di una posizione fortemente negativa nei confronti dell'atteggiamento tenuto dai direttori dei dipartimenti di scienze, negativo nei confronti dei fatti avvenuti in senato accademico che hanno portato ad un forte astensionismo nei confronti della proposta. Si richiede però alla commissione di valutare la possibilità di proporre un emendamento in grado di soddisfare entrambe le parti con una discussione seria che non veda ripresentarsi in senato un atteggiamento quale quello sopradescritto.

6) Il presidente MANTI inizia la discussione spiegando che al tavolo sui numeri chiusi erano invitati, oltre a lei, i due senatori GRIMALDI e GOZZELLINO, passa poi la parola alla senatrice GRIMALDI la quale espone il lavoro svolto come l'analisi oltre che del numero studenti, docenti, ore di lezione, come un'analisi divisa nei seguenti settori scientifico principalmente legato a medicina, scientifico legato principalmente ad agraria, economico, umanistico. Nei primi la saturazione rendeva impossibile un'apertura, ma un'attenta analisi ha reso possibile un aumento di 50 posti al corso di laurea in biotecnologie. Nei secondi si è proposto di introdurre un Tarm in modo da bloccare coloro a cui mancavano nozioni di base fintanto che non avessero colmato le loro lacune in specifici tutorati ad hoc disponibili anche online, in questo modo 9 corsi hanno deciso di togliere il numero programmato locale. Il terzo settore ha rifiutato la proposta di inserire il meccanismo Tarm. Per l'ultima area, comprendente psicologia, servizio civile e scienze dell'educazione l'analisi ha rivelato che per il corso in servizio civile e scienze dell'educazione i problemi di tirocinio impediscono una reale apertura, il primo ha persino proposto un'ulteriore riduzione del numero, il secondo ha proposto una possibile apertura nelle sedi di Savigliano. Per quel che riguarda psicologia, non è fattibile un'apertura della triennale, per aumentare i posti si doveva aumentare i posti delle magistrali, le quali sono già tutte a livelli molto vicini alla saturazione, si è proposto pertanto di lasciarne due chiuse ed aprirne una in modo da portare il numero di magistrali aperte a due (Lavoro e Mente).

Il consigliere SURANO inizia la discussione ricordando come di fatto un test d'ingresso di fatto non seleziona i soggetti più meritevoli, ma di fatto avvantaggia coloro che negli anni del liceo hanno potuto intraprendere una carriera scolastica di più alto livello con miglior preparazione e pertanto la posizione del consiglio debba essere quella di richiedere un

apertura più ampia possibile. Il consigliere SCIVETTI domanda come si intenda rispondere alla critica dei professori di economia i quali porteranno come giustificazione la carenza di docenti, nonché il problema dei tirocini, fa poi notare come i dipartimenti temano una chiusura dei corsi da parte del ministero qualora si evidenziasse una carenza di docenti. Il consigliere LAMBERTI espone una forte critica all'università che in questo contesto avrebbe dovuto prendere una forte posizione anziché cedere alle posizioni dei dipartimenti. La senatrice GRIMALDI spiega che in commissione organico si è ragionato sul problema esposto di economia e sul fatto che sarebbe in tale sede necessario un aumento di almeno 6-8 docenze, ma che essendo al momento al limite si è compreso come non sia effettivamente opportuno fare richiesta di organico in quanto potrebbe non essere necessario essendo al momento la saturazione al limite, ma difficilmente superabile. Per quel che riguarda i tirocini spiega come in commissione OTP sia stata portata la richiesta di portare il rapporto ore/crediti dei tirocini suddetti ad una proporzione legale (25 ore a cfu anziché le attuali 50 a cfu), ma che è presente un forte ostruzionismo da parte delle aziende che lo impedisce. Interviene poi il consigliere SURANO che spiega come di fatto i corsi che sforano perdano la qualifica di corso di laurea se questo avviene per tre anni di seguito, di fatto, quindi, esiste il margine di manovra per una prova di un anno.

Il presidente MANTI propone pertanto una delibera con parere positivo rispetto all'area scientifica e negativo rispetto ai dipartimenti in cui ci sono le condizioni per l'eliminazione numero programmato e si siano rifiutati di rimuoverlo, inoltre parallelamente richiedente un impegno dell'ateneo ad individuare quelle aree con problemi di sostenibilità didattica così da risolvere problema di docenza che rende difficile l'eliminazione dei numeri programmati.

Il consiglio degli studenti approva la delibera **all'unanimità**.

7) Riguardo alla proposta di modifica dell'articolo 34 dello statuto di ateneo si richiede al consiglio studenti di esprimersi riguardo la modifica proposta in allegato 4. Il presidente MANTI propone di approvare la modifica a patto che vengano anche inserite due punti seguenti:

- Per i soggetti che presentano una ISEE superiore ad un certo livello il conferimento di una borsa di studio non completa, ma diminuita
- La possibilità di restituire il posto letto da parte di coloro che ricevono la borsa di studio della SSST

SURANO ci riferisce che queste modifiche sono passate già in CdA e richiedono, però, un parere non vincolante del CdS. Il motivo per cui viene chiesto al momento è che per partecipare all'accreditamento deve essere in statuto e solo ora sono passati i tre anni necessari dalla sua istituzione per inserirla. Il senatore GOZZELLINO trova i due punti troppo complessi per essere inseriti in questo contesto e pertanto sarebbe più opportuno chiedere un incontro con l'SSST ed una lettera d'intenti per poter sapere il programma del corso di studi. Il consigliere SANI teme che disapprovare queste righe possa chiudere le possibilità ad un discorso futuro. Il consigliere SURANO pensa che si possa, prima dell'approvazione della modifica, un incontro per parlare degli intenti e delle modifiche che si vorrebbero aggiungere.

Si decide pertanto, prima di approvare la modifica di statuto, di richiedere un momento di incontro tra la presidenza della Scuola di Studi Superiori e l'ufficio di presidenza.

8) Il presidente MANTI esprime il timore di una scarsa affluenza. Invita quindi le associazioni, soprattutto le presenti, a diffondere il più possibile la parola sull'importanza delle elezioni. Chiede di utilizzare tutti i canali del consiglio per comunicare le notizie più importanti come orari, seggi e modalità di votazione. Annuncia inoltre la richiesta posta al rettore di comunicare ai direttori di dipartimento le date delle elezioni e spiega che starà ai rappresentanti nei dipartimenti controllare che i direttori di dipartimento avvisino i loro colleghi e richiedano ai medesimi di pubblicizzare la cosa, i luoghi e gli orari. Inoltre annuncia che si è fatta richiesta di aumentare la durata degli intervalli di almeno un quarto d'ora in più. Rammenta inoltre che, invece, per gli studenti è previsto il silenzio elettorale e che pertanto i consiglieri non potranno pubblicizzare, invece, la cosa. La senatrice GRIMALDI riporta una forte critica verso i docenti di palazzo nuovo i quali di fatto non stanno pubblicizzando in nessun modo l'evento. Chiede, inoltre, se sia stato formulato un testo base. La senatrice MBACHU dice che sarebbe più ottimale una comunicazione tramite la segreteria didattica ed la divisione informatica.

9) Prende la parola il consigliere DEREGIBUS riportando che durante la distribuzione molti studenti si sono lamentati per la limitazioni che provocava la possibilità di prendere i voucher su delega, la proposta sarebbe quella di dal mandato al prossimo consiglio di inserire in regolamento un punto che permetta al delegato di rimettersi in fondo alla coda dopo aver ritirato il primo voucher. In questo modo non prenderebbe in un colpo solo più voucher, ma si risolverebbe il problema di poterne prendere uno solo. La cosa inoltre sarebbe facilitata dall'introduzione dei numeri. La senatrice GRIMALDI aggiunge che l'introduzione dei numeri ha notevolmente facilitato la distribuzione a palazzo nuovo, ritiene però che in quel contesto la distribuzione dei suddetti dov'esse iniziare prima in quanto più di trecento persone erano già in coda alle 8:00 del mattino e, per decisione dei responsabili, duecento numeri erano stati consegnati ai guardioni, che pertanto non sono bastati. Il consigliere DEREGIBUS continua poi chiedendo che venga dato mandato al prossimo consiglio di trovare la soluzione al problema delle sedi periferiche in quanto molti deleganti arrivano proprio da lì e riporta poi come ci siano state difficoltà di pubblicizzazione dell'offerta per gli studenti disabili con l'ufficio disabili creando poco riscontro da lì. La proposta è quella di far in modo che una delegazione del prossimo consiglio si confronti con l'ing. Saccà per valutare la possibilità di creare delle mailing list specifiche per determinati gruppi di studenti in modo da poterli raggiungere più facilmente o di valutare la possibilità di prenotare quei voucher per via telematica. La vicepresidente SANI chiede poi delucidazioni riguardo la distribuzione ad economi. Il presidente MANTI spiega che ci sono stati problemi causati dalla responsabile logistica della struttura che ha spostato due volte la location di distribuzione senza parlarne con i responsabili della consegna dei voucher. Per concludere la presidente riporta che anche per quanto riguarda gli idonei non beneficiari c'è stata difficoltà di raggiungimento dei soggetti con un avanzo complessivo di una cinquantina di voucher. La discussione passa dalla proposta di riutilizzare quei pochi voucher per i non idonei a prezzo pieno. Il riutilizzo, però, si considera troppo complicato in quanto bisognerebbe trasformarli in voucher a prezzo pieno. Si decide pertanto di riorganizzare una giornata specifica per gli idonei non beneficiari

e di dar mandato alla presidente di parlare con l'associazione Torino Capitale Europea. Gli avanzi verranno poi restituiti e riconvertiti in denaro.

10) Non è pervenuto materiale a riguardo.

11) Il senatore ASTENGO prende la parola per comunicare che, per quanto riguarda di fondi per biennale democrazie non c'è stata anticipazione alle associazioni dei fondi ottenuti nonostante si fosse deciso e richiesto con largo anticipo. Gli uffici, inoltre, nonostante le sue incalzanti richieste di spiegazioni non davano mai risposta, per poi, pochi giorni fa rispondere che non sono ancora arrivati i fondi. Questo, di conseguenza, ha portato un'associazione a mettere in forse il progetto. Ritene vergognoso che l'università abbia impegnato il proprio nome per poi comportarsi con una simile leggerezza e scarsa trasparenza. Questo prova che l'amministrazione non è in grado di rispondere alle richieste degli studenti, quindi, a suo parere, non siamo in grado di passare la verifica di qualità. Per tal motivo richiede la messa a verbale della cosa e che tale punto venga inviato agli uffici competenti.

Conclude poi con un ringraziamento all'ufficio di presidenza e con i suoi complimenti per l'ottimo lavoro svolto. A questo si uniscono anche il consigliere SURANO e la senatrice MBACHU e poi tutto il consiglio. Il presidente MANTI risponde ringraziando tutti e i tecnici dello streaming per la loro pazienza e poi conclude l'ultima seduta.

Letto e sottoscritto f.to
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Gaia DEREGBUS

f.to
IL PRESIDENTE
Ilaria MANTI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE ISCRITTE ALL'ALBO

Art. 1

Le organizzazioni studentesche iscritte all 'Albo delle Organizzazioni Studentesche dell'Università di Torino (di seguito denominato «Albo»), possono essere destinatarie di finanziamenti, per l'anno accademico di riferimento, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 2

2.1 Ogni anno, il Consiglio degli Studenti **propone** la destinazione di fondi all'erogazione di contributi in favore delle Organizzazioni iscritte all' Albo.

2.2. Una volta verificata l'entità **di tali fondi, viene aperto un periodo di presentazione delle richieste di contributi per progetti proposti dalle Organizzazioni Studentesche iscritte all'Albo. Tale periodo va dal 1 al 30 settembre di ciascun anno.**

2.3 Il contributo è vincolato al finanziamento dello specifico progetto presentato dall'Organizzazione richiedente.

2.4 **Durante il mese di Ottobre di ciascun anno**, la Commissione paritetica di cui all'**art.7** del Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni Studentesche (**emanato con Decreto Rettorale n.380 del 11/02/2015**), appositamente convocata dal Presidente (di seguito denominata «Commissione»), valuta le richieste di contributi presentate delle Organizzazioni e stabilisce il contributo da erogare sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 3

3.1 **Le richieste, da presentare alla Divisione competente, devono contenere:**

- a) la denominazione dell'Organizzazione richiedente, iscritta all' Albo;
- b) indicazione della sede o di altro recapito, compresi un unico indirizzo email ed uno o più telefoni cellulari, ai fini del presente bando;
- c) partita IVA (eventuale);
- d) codice fiscale dell'Organizzazione o della persona rappresentante, responsabile o referente dell'organizzazione;
- e) **codice IBAN** del conto corrente bancario sul quale effettuare il bonifico;
- f) **numero di telefono cellulare con cui verranno effettuate le spese telefoniche per la realizzazione del progetto**
- g) elenco e breve descrizione delle attività svolte nell'ultimo anno **accademico** dall'Organizzazione (**se presenti**) e quelle che si intendono svolgere nell'anno **accademico** successivo;
- h) una descrizione analitica del progetto per il quale si intende richiedere il contributo, **contenente:**

- **obiettivi e destinatari del progetto**
- **impatto previsto sulla popolazione studentesca dell'ateneo**
- **contenuto del progetto**
- **contatti del responsabile e degli organizzatori del progetto**
- **descrizioni delle figure professionali che partecipano al progetto**
- **fasi e tempi di sviluppo del progetto**
- **metodi con i quali si intende monitorare e valutare la realizzazione e l'impatto del progetto**

i) il contributo richiesto, espresso in euro e **descritto da preventivo di spese. Il preventivo deve essere suddiviso in voci di spesa e deve fare riferimento alla descrizione analitica del progetto di cui al punto h) del presente comma.**

Inoltre è necessario:

- **specificare gli importi relativi ai beni durevoli o inventariabili che si intendono acquistare per la realizzazione del progetto**
- **dichiarare eventuali finanziamenti per lo stesso progetto da parte di altri enti o altri organi dell'Ateneo.**

3.2 Ciascuna Organizzazione iscritta all'Albo può partecipare al bando con una sola richiesta di contributi, relativa a un solo progetto, anche se iscritta a più categorie dell' Albo. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa Organizzazione, la Commissione terrà conto solo dell'ultima domanda presentata in tempo utile.

Art. 4

4.1 L'importo massimo del contributo erogabile a ciascuna Organizzazione studentesca dipende dalla categoria di appartenenza, secondo le risultanze dell'Albo:

- a) a ciascuna associazione o cooperativa possono essere assegnati fino ad un massimo di **3.500 euro**;
- b) a ciascuna rappresentanza studentesca possono essere assegnati fino ad un massimo di **3.000 euro**;
- c) a ciascun gruppo informale di studenti possono essere assegnati fino ad un massimo di **2.500 euro**.

4.2 Se una Organizzazione ha richiesto un contributo di entità superiore al massimo erogabile, il contributo richiesto è automaticamente sostituito dalla somma di cui al comma precedente.

Art. 5

5.1 La somma di cui all' art. 2 c.1, destinata al finanziamento delle Organizzazioni iscritte all' Albo, è ripartita dalla Commissione tra le quattro categorie previste dall' Albo (associazioni, cooperative, rappresentanze studentesche, gruppi informali) in relazione:

al numero di Organizzazioni richiedenti per ciascuna categoria dell' Albo;
all'entità dei contributi richiesti;

5.2 La Commissione procede alla ripartizione di cui al comma precedente prima di decidere nel merito sulle singole domande di contributi.

Art. 6

6.1 La Commissione paritetica, una volta ripartito il fondo tra le categorie ai sensi dell'art.5.1, procede alla valutazione delle singole domande, con la seguente procedura.

6.2 Le domande relative a ciascuna categoria sono esaminate separatamente. La Commissione decide su tutte le domande presentate dalle Organizzazioni iscritte ad una categoria prima di procedere all'esame della categoria successiva.

6.3 Ad ognuna delle domande in esame, ciascuno dei membri della Commissione assegna un voto da **1** a **10**. Il voto è espresso per iscritto, su scheda che indica il nome del votante. Quando tutti i membri della Commissione hanno espresso il voto, il Presidente dà lettura delle schede. **Per ciascuna domanda il Segretario calcola e verbalizza il punteggio, dato dalla somma dei voti espressi dai componenti della Commissione.**

6.4 Le domande che hanno ottenuto un punteggio **inferiore al 50% del massimo ottenibile** sono automaticamente escluse dall'assegnazione di contributi. Delle domande che hanno ottenuto un punteggio **uguale o superiore al 50% del massimo ottenibile** si compila una graduatoria.

Le percentuali vengono intese arrotondate all'intero superiore per prima cifra decimale pari o superiore a 5.

6.5 La Commissione procede dunque all'esame delle domande afferenti alla categoria successiva, secondo la stessa procedura, fino all'esaurimento delle domande.

Art. 7

7.1 Terminata la compilazione delle graduatorie, una per ciascuna categoria, le domande ammesse in graduatoria sono divise in tre classi, sulla base del punteggio ottenuto:

CLASSE A punteggio **maggiore o uguale all'85% del massimo ottenibile**

CLASSE B punteggio **compreso tra il 65% e l'84% del massimo ottenibile**

CLASSE C punteggio **compreso tra il 50% e 64% del massimo ottenibile**

Le percentuali vengono intese arrotondate all'intero superiore per prima cifra decimale pari o superiore a 5.

Le domande in CLASSE A possono ottenere l'assegnazione di un contributo dall'ammontare compreso tra il 70% e il 100% del contributo richiesto.

Le domande in CLASSE B possono ottenere l'assegnazione di un contributo dall'ammontare compreso tra il 50% e il 70% del contributo richiesto.

Le domande in CLASSE C possono ottenere l'assegnazione di un contributo di entità non superiore al 50% del contributo richiesto.

7.2 La Commissione liquida i contributi da erogare, fino a concorrenza con la somma destinata a ciascuna categoria.

Art. 8

8.1 Dell'attività della Commissione è redatto verbale, il quale deve indicare:

1. le domande presentate, per ciascuna categoria;
2. i criteri utilizzati per la ripartizione dei fondi, di cui all'art.5;
3. i punteggi assegnati a ciascuna domanda
4. **l'elenco delle domande escluse per aver presentato una domanda non conforme all'art. 3**
5. l'elenco delle domande escluse per aver ottenuto un punteggio inferiore al **50% del massimo ottenibile**
6. le graduatorie di cui all'art. 6.4, con il punteggio assegnato a ciascuna domanda in graduatoria, e la CLASSE di appartenenza;
7. i contributi liquidati ai sensi dell' art. 7.2;
8. eventuali dichiarazioni dei componenti della Commissione che esprimano dissenso riguardo alle decisioni adottate.

8.2 Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. E' depositato presso gli uffici della Direzione competente, trasmesso in copia al Consiglio degli Studenti e pubblicato sul Portale dell' Ateneo, nel più breve tempo possibile.

Art. 9

9.1 A tutte le Organizzazioni richiedenti è comunicata la decisione della Commissione.

9.2 Eventuali ricorsi devono essere presentati al Presidente della Commissione presso la Direzioni Competente entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.

Art. 10

Non possono essere richiesti contributi per l'acquisto di beni durevoli in misura superiore al 5% del contributo totale richiesto. L'Organizzazione che intenda acquistarne è tenuta a fare esplicita menzione nella domanda dei beni durevoli che intende acquistare con il contributo richiesto. La Commissione, qualora decida di erogare un contributo, indica quale somma può essere utilizzata per l'acquisto di beni durevoli.

Art. 11

11.1 La tipologia di spese ammesse è la seguente:

- a) cancelleria, stampati, e materiale di consumo vario;
- b) acquisto o noleggio attrezzature e arredi per ufficio;
- c) abbonamenti cartacei e telematici a riviste, banche dati, periodici e simili, libri;
- d) servizi di grafica e stampa;
- e) servizi pubblicitari e di comunicazione;
- f) servizi di sviluppo e stampa fotografie, microfilm, riprese fotografiche;
- g) servizi postali e telegrafici, schede telefoniche, ricariche telefoniche;
- h) servizi per convegni, seminari, congressi, concorsi e manifestazioni varie;
- i) servizi di ristorazione, *catering*, ricreativi e sportivi;
- j) servizi di interpretariato, traduzione, correzione bozze, scritturazione, copisteria, eliografia, rilegatura;
- k) servizi informatici;
- l) servizi di sondaggio e ricerche di mercato;

11.2 altre spese direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto, **MA NON INDICATE AL COMMA 11.1, SARANNO VALUTATE CON MAGGIORE ATTENZIONE DALLA COMMISSIONE, in funzione dalla coerenza con la descrizione del progetto di cui al comma 3.1 del presente regolamento**

Art. 12

12.1 Previa accettazione da parte dell'Organizzazione Studentesca, i contributi saranno **erogati nel minor tempo possibile, comunque non oltre 45 giorni.**

12.2 Il progetto deve necessariamente concludersi entro **10 mesi** dalla erogazione dei fondi.

Art. 13

13.1 Le Organizzazioni destinatarie di contributi devono presentare rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità descritte dall'art 14 . La rendicontazione presentata è conservata presso gli uffici della Direzione competente, in apposito registro, tenuto congiuntamente all' Albo delle organizzazioni studentesche e consultabile, a richiesta, da tutti gli studenti dell' Ateneo.

13.2 La scadenza per la presentazione della rendicontazione verrà comunicata tramite avviso sul portale dell'Ateneo e con comunicazione diretta alle Organizzazioni studentesche beneficiarie.

13.3 Prima di procedere all'esame della domanda di contributi presentata da ciascuna Organizzazione, la Commissione esamina le eventuali rendicontazioni presenti agli atti, relative ai contributi erogati **nei due anni precedenti**.

13.4 Nell'esame della rendicontazione si tiene in particolare considerazione il rispetto delle norme di cui all'art. 10 in materia di acquisto di beni durevoli.

13.5 Se una o più delle suddette rendicontazioni effettuate dalla medesima organizzazione facente domanda di finanziamento alla Commissione vengono ritenute insoddisfacenti da più della metà dei componenti della Commissione stessa, la domanda in questione riceve una penalizzazione compresa tra il 15% e il 30% dei punti massimi ottenibili, a discrezione del Presidente, da sottrarre al punteggio assegnato ai sensi dell'art. 6.3.

13.6 Se agli atti compaiono una o più rendicontazioni ritenute gravemente insoddisfacenti da almeno metà dei componenti della Commissione quest'ultima procede come segue:

a) controlla l'elenco di tutti i nominativi dei componenti della organizzazione che aveva fornito una rendicontazione ritenuta gravemente insoddisfacente

b) confronta tali nominativi con quelli della organizzazione studentesca facente domanda di finanziamento

c) se il responsabile della della organizzazione che aveva fornito una rendicontazione ritenuta gravemente insoddisfacente fa parte della organizzazione studentesca facente domanda di finanziamento, ratifica l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei fondi la organizzazione richiedente

d) se 3 o più componenti della organizzazione che aveva fornito una rendicontazione ritenuta gravemente insoddisfacente fanno parte della organizzazione studentesca facente domanda di finanziamento, ratifica l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei fondi la organizzazione richiedente

(Nel caso di valutazioni della rendicontazione passata particolarmente negative, la Commissione si riserverà di verificare se il responsabile dell'iniziativa è presente come referente o organizzatore di altre iniziative e potrà, a suo giudizio, penalizzare tale iniziativa.)

Art. 14

14.1 La rendicontazione deve presentare:

- una relazione conclusiva del progetto (possibilmente corredata da documentazione: locandine, materiale fotografico etc) con indicazione dei risultati conseguiti e dell'impatto sulla popolazione studentesca;
- documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, scontrini, schede telefoniche)

14.2 In merito alla giustificazione delle spese si evidenzia che:

- tutti i pagamenti dovranno essere tracciabili, dunque sempre corredata di fattura originale intestata al Responsabile o Legale rappresentante o all'Associazione;
- saranno ammessi spostamenti di somme **tra le varie voci (di cui al punto "i" del comma 3.2)** del preventivo di spesa, comunque in misura non superiore al 20% del totale;
- tutti gli eventi/manifestazioni in progetto dovranno essere ad accesso libero;
- tutti gli eventuali finanziamenti esterni a quelli del Consiglio degli Studenti dovranno essere dichiarati;

-la somma di tutte le spese non fatturabili, ma corredate di solo scontrino fiscale e di tutte le spese telefoniche complessivamente non potrà superare il 7% dell'importo erogato dall'Ateneo all'Organizzazione Studentesca;

-le spese telefoniche dovranno essere riconducibili ad un solo numero telefonico, appartenente ad un componente dell'Organizzazione dichiarato preventivamente **(di cui al punto "f" del comma 3.1)**

-tutte le spese di stampa e copisteria dovranno essere corredate di esempio del materiale prodotto e dichiarazione firmata dalla copisteria che tutto il materiale prodotto è conforme all'esempio presentato;

-dovrà essere presentato al termine della realizzazione del progetto dettagliato rendiconto corredato di fatture e scontrini fiscali in originale;

-le Organizzazioni che non siano sostituite di imposta sono invitate ad utilizzare, per il pagamento di prestazioni a terzi, i Buoni Lavoro INPS (per informazioni: <https://www.inps.it/portale>), acquistabili nelle tabaccherie della città, che permettono una più snella gestione della rendicontazione.

14.3 La Commissione Paritetica, ove lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto

14.4 Se la rendicontazione non viene presentata conformemente ai commi 14.1 e 14.2, la Commissione, valuterà in merito all'eventuale restituzione di somme da parte delle Organizzazioni Studentesche.

Art. 15

La Commissione Paritetica potrà intervenire con un primo richiamo formale:

-nel caso di mancata consegna della rendicontazione richieste nei modi e nei tempi stabiliti;

-nel caso in cui le eventuali relazioni **intermedie non fossero soddisfacenti**;

-nel caso in cui vi sia palese discordanza tra il progetto finanziato e le attività svolte

In caso di inerzia da parte dell'Organizzazione seguirà un secondo richiamo formale.

In caso di ulteriore inadempienza, la Commissione Paritetica potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di richiedere la restituzione parziale o integrale del contributo ed escludere l'Organizzazione dalla possibilità di finanziamento da parte dell'Ateneo o, nei casi più gravi, potrà proporre la radiazione della stessa dall'Albo.

Art. 16

Il trattamento dei dati è disciplinato da parte dell'Ateneo dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con D.R. n. 143 del 24/02/2006, in attuazione del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art.17

I contributi assegnati sulla base del presente Regolamento non precludono alle organizzazioni studentesche la possibilità di fruire di altri finanziamenti per specifiche attività, erogati dall'Ateneo, **dalla Scuole, dai Dipartimenti**, o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 18

Il presente Regolamento è emanato dal Rettore dopo l'approvazione da parte degli organi accademici competenti, su proposta del Consiglio degli Studenti.

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.

6/2015/III/provv.1 - Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo - Norme Comuni - Integrazione

COMMISSIONE DIDATTICA: parere favorevole.

Il Senato Accademico nella seduta del mese di febbraio, a seguito dei lavori del Gruppo di lavoro nominato nella Commissione Didattica del 13 gennaio u.s., ha discusso della necessità di procedere ad una prima modifica del Regolamento didattico di Ateneo – Norme.

A seguito di quanto emerso in Senato Accademico si è provveduto a proporre una modifica del Regolamento Didattico di Ateneo secondo il testo di seguito riportato approvato dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta del mese di marzo:

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO	REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
PARTE I – NORME COMUNI	PARTE I – NORME COMUNI
Art. 1 Ordinamenti degli Studi 1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino, in conformità alla Legge 341/90, al Decreto Ministeriale 509/99, al Decreto Ministeriale 270/2004", al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e alla Legge 240/2010. 2. Nel Regolamento didattico di Ateneo (R.D.A.) sono indicati: Parte I Norme comuni; Parte II Corsi di laurea (ai sensi del DM 509/99); Parte III Corsi di laurea specialistica regolati da normativa europea (ai sensi del DM 509/99); Parte IV Corsi di laurea specialistica (ai sensi del DM 509/99); Parte V Corsi di laurea e di laurea specialistica delle Professioni sanitarie (ai sensi del DM	Art. 1 Ordinamenti degli Studi 1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino, in conformità alla Legge 341/90, al Decreto Ministeriale 509/99, al Decreto Ministeriale 270/2004", al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e alla Legge 240/2010. 2. Nel Regolamento didattico di Ateneo (R.D.A.) sono indicati: Parte I Norme comuni; Parte II Corsi di laurea (ai sensi del DM 509/99); Parte III Corsi di laurea specialistica regolati da normativa europea (ai sensi del DM 509/99); Parte IV Corsi di laurea specialistica (ai sensi del DM 509/99);

<p>509/99);</p> <p>Parte VI Corsi di specializzazione (ai sensi del DM 270/2004);</p> <p>Parte VII Corsi di Laurea (ai sensi del DM 270/2004);</p> <p>Parte VIII Corsi di laurea magistrale regolati da normativa europea (ai sensi del DM 270/2004);</p> <p>Parte IX Corsi di laurea magistrale (ai sensi del DM 270/2004);</p> <p>Parte X Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (ai sensi del D.M.270/04);</p> <p>Parte XI Corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti all'insegnamento e Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) (ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249), attivabili presso l'Università degli Studi di Torino, con le relative denominazioni, l'indicazione delle classi di appartenenza, gli obiettivi formativi, il numero dei crediti necessari per il conseguimento dei titoli e i requisiti di ammissione.</p> <p>3. Le deliberazioni in merito all'attivazione e soppressione dei corsi di studio sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett h) della legge n. 240/2010. Il Consiglio di dipartimento delibera sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio di cui è dipartimento di riferimento.</p> <p>4. Le deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo relative all'attivazione dei corsi di studio sono prese nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei</p>	<p>Parte V Corsi di laurea e di laurea specialistica delle Professioni sanitarie (ai sensi del DM 509/99);</p> <p>Parte VI Corsi di specializzazione (ai sensi del DM 270/2004);</p> <p>Parte VII Corsi di Laurea (ai sensi del DM 270/2004);</p> <p>Parte VIII Corsi di laurea magistrale regolati da normativa europea (ai sensi del DM 270/2004);</p> <p>Parte IX Corsi di laurea magistrale (ai sensi del DM 270/2004);</p> <p>Parte X Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (ai sensi del D.M.270/04);</p> <p>Parte XI Corsi per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249), attivabili presso l'Università degli Studi di Torino</p> <p>3. Le deliberazioni in merito all'attivazione e soppressione dei corsi di studio sono di competenza del Consiglio di Amministrazione,</p>
---	--

<p>criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università. Per l'attivazioni di nuovi corsi è obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni. L'attivazione dei corsi è subordinata al loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero utilizzando criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.</p> <p>5. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. La durata normale dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea, eccettuati i casi nei quali, in relazione a normative dell'Unione Europea, sia diversamente disposto dai decreti ministeriali.</p> <p>6. I corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione permanente e ricorrente, i master universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, nonché le altre attività formative di carattere continuativo, sono disciplinati da appositi regolamenti.</p> <p>Art. 2</p> <p>Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intende:</p> <p>a) per 'corsi di studio', i corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea a ciclo unico e di specializzazione come individuati nell'articolo 1;</p> <p>b) per 'dottorati di ricerca', 'master universitari' e 'corsi di perfezionamento', quanto disciplinato con tali diciture dal DM 270/2004;</p> <p>c) per 'ordinamento didattico di un corso di studio', l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);</p>	<p>previo parere del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett h) della legge n. 240/2010. Il Consiglio di dipartimento delibera sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio di cui è dipartimento di riferimento.</p> <p>4. Le deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo relative all'attivazione e all'accREDITAMENTO dei corsi di studio sono prese nel rispetto dei requisiti determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario. Per l'istituzione di nuovi corsi è obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni. L'accREDITAMENTO dei corsi è subordinato al loro inserimento nella banca dati Ministeriale utilizzando criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale e all'emanazione dell'annuale Decreto di accREDITAMENTO.</p> <p>5. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. La durata normale dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea, eccettuati i casi nei quali, in relazione a normative dell'Unione Europea, sia diversamente disposto dai decreti ministeriali.</p> <p>6. I corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione permanente e ricorrente, i master universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, nonché le altre attività formative di carattere continuativo, sono disciplinati da appositi regolamenti.</p> <p>Art. 2</p> <p>Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intende:</p>
--	--

<p>d) per ‘settori scientifico-disciplinari’, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23/12/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5/01/2000, e successive modificazioni, D.M. 4/10/2000, pubblicato sulla G. U. n. 249 del 4/10/2000, e successive modifiche;</p> <p>e) per ‘decreti ministeriali’, i decreti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;</p> <p>f) per ‘ambito disciplinare’, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali ed eventualmente specificati nelle parti successive;</p> <p>g) per ‘classe di appartenenza’ di corsi di studio, l’insieme, individuato da uno o più decreti ministeriali, dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);</p> <p>h) per ‘credito formativo universitario’, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;</p> <p>i) per ‘obiettivi formativi’, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;</p> <p>j) per ‘attività formativa’, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p>	<p>a) per ‘corsi di studio’, i corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea a ciclo unico, di specializzazione e per la formazione iniziale degli insegnanti come individuati nell’articolo 1;</p> <p>b) per ‘dottorati di ricerca’, ‘master universitari’ e ‘corsi di perfezionamento’, quanto disciplinato con tali diciture dal DM 270/2004;</p> <p>c) per ‘ordinamento didattico di un corso di studio’, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);</p> <p>d) per ‘settori scientifico-disciplinari’, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23/12/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5/01/2000, e successive modificazioni, D.M. 4/10/2000, pubblicato sulla G. U. n. 249 del 4/10/2000, e successive modifiche;</p> <p>e) per ‘decreti ministeriali’, i decreti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;</p> <p>f) per ‘ambito disciplinare’, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali ed eventualmente specificati nelle parti successive;</p> <p>g) per ‘classe di appartenenza’ di corsi di studio, l’insieme, individuato da uno o più decreti ministeriali, dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);</p> <p>h) per ‘credito formativo universitario’, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e</p>
--	--

<p>k) per ‘curriculum’ (da dichiarare obbligatoriamente nella Banca Dati dell’Offerta Formativa) l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;</p> <p>l) per ‘regolamenti didattici dei corsi di studio’, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>m) per ‘titoli di studio’, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca rilasciati al termine dei corrispondenti corsi, come individuati nell’articolo 3 del DM 270/2004;</p> <p>n) per ‘coorte’, il piano di studio inserito nell’Offerta Formativa pubblica relativo a un preciso anno accademico per ogni singolo corso di studio, al quale lo studente è legato fino al conseguimento del titolo;</p> <p>o) per ‘albo informatico’, l’Albo Ufficiale di Ateneo nel sito www.unito.it.</p>	<p>abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;</p> <p>i) per ‘obiettivi formativi’, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;</p> <p>j) per ‘attività formativa’, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p> <p>k) per ‘curriculum’ (da dichiarare obbligatoriamente nella Banca Dati Ministeriale) l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;</p> <p>l) per ‘regolamenti didattici dei corsi di studio’, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>m) per ‘titoli di studio’, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca rilasciati al termine dei corrispondenti corsi, come individuati nell’articolo 3 del DM 270/2004;</p> <p>n) per ‘coorte’, il piano di studio inserito nella Banca Dati Ministeriale relativo a un preciso anno accademico per ogni singolo corso di studio, al quale lo studente è legato fino al conseguimento del titolo;</p> <p>o) per ‘albo informatico’, l’Albo Ufficiale di Ateneo nel sito www.unito.it.</p>
<p>Art. 3</p> <p>Regolamenti didattici dei dipartimenti e di altre strutture didattiche</p> <p>1. I regolamenti didattici dei dipartimenti sono stabiliti dai rispettivi Consigli, in conformità al Regolamento Didattico d’Ateneo (R.D.A.), secondo uno schema tipo. Essi devono prevedere le norme per la delega di compiti a commissioni permanenti o ad altre strutture, e quelle per l’afferenza di un docente o ricercatore a più Consigli di Corso di studio.</p> <p>2. Il Senato Accademico delibera in merito ai</p>	<p>p) per ‘piano carriera’ si intende l’insieme</p>

<p>regolamenti didattici di dipartimento e delle scuole, valutandone la conformità al R.D.A. e allo schema tipo, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I regolamenti didattici delle Strutture Didattiche Speciali sono approvati, in conformità a uno schema tipo, dal Senato Accademico su proposte delle strutture didattiche stesse, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Art. 4</p> <p>Regolamento didattico dei corsi di studio</p> <p>1. Ogni corso di studio ha un proprio regolamento il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente regolamento, nonché nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione, e del regolamento generale che il dipartimento ha adottato per il complesso dei corsi di studio a esso afferenti, determina, nel quadro degli obiettivi formativi del corso:</p> <p>a) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dei settori scientifico- disciplinari di riferimento, della tipologia dell'attività formativa, dell'ambito disciplinare e dell'eventuale articolazione in moduli;</p> <p>b) la tipologia delle altre attività formative, ivi comprese le attività professionali certificate;</p> <p>c) gli obiettivi formativi specifici di ogni attività formativa;</p> <p>d) i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;</p> <p>e) le eventuali propedeuticità;</p> <p>f) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di</p>	<p>delle attività formative che compongono la carriera universitaria dello studente.</p> <p>Art. 3</p> <p>Regolamenti didattici dei dipartimenti e di altre strutture didattiche</p> <p>1. I regolamenti didattici dei dipartimenti sono stabiliti dai rispettivi Consigli, in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo (R.D.A.), secondo uno schema tipo. Essi devono prevedere le norme per la delega di compiti a commissioni permanenti o ad altre strutture, e quelle per l'afferenza di un docente o ricercatore a più Consigli di Corso di studio.</p> <p>2. Il Senato Accademico delibera in merito ai regolamenti didattici di dipartimento e delle scuole, valutandone la conformità al R.D.A. e allo schema tipo, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I regolamenti didattici delle Strutture Didattiche Speciali sono approvati, in conformità a uno schema tipo, dal Senato Accademico su proposte delle strutture didattiche stesse, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Art. 4</p> <p>Regolamento didattico dei corsi di studio</p> <p>1. Ogni corso di studio ha un proprio regolamento il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente regolamento, nonché nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione, e del regolamento generale che il dipartimento ha adottato per il complesso dei corsi di studio a esso afferenti, determina, nel quadro degli obiettivi formativi del corso:</p> <p>a) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con</p>
--	--

<p>studio individuali;</p> <p>g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;</p> <p>h) le modalità di frequenza ai singoli insegnamenti anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;</p> <p>i) la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;</p> <p>l) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;</p> <p>m) le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali;</p> <p>n) le tipologie e modalità del tutorato;</p> <p>o) per ciascun corso di studio deve essere determinata la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; in ogni caso dovrà essere assicurato un peso non inferiore al 50% del peso orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.</p> <p>2. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal consiglio di dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Al fine del coordinamento tra diversi corsi di studio appartenenti alla stessa classe è consentito, con delibera di tutti i dipartimenti interessati, costituire uno o più consigli all'interno della stessa classe o tra corsi di studio affini per ambito culturale e metodologie</p>	<p>l'indicazione dei settori scientifico- disciplinari di riferimento, della tipologia dell'attività formativa, dell'ambito disciplinare, dell'eventuale articolazione in moduli e dei metodi di accertamento della preparazione;</p> <p>b) la tipologia delle altre attività formative, ivi comprese le attività professionali certificate;</p> <p>c) gli obiettivi formativi specifici di ogni attività formativa;</p> <p>d) i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;</p> <p>e) le eventuali propedeuticità;</p> <p>f) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;</p> <p>g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;</p> <p>h) le modalità di frequenza ai singoli insegnamenti anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;</p> <p>i) la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;</p> <p>l) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;</p> <p>m) le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali;</p> <p>n) le tipologie e modalità del tutorato;</p> <p>o) per ciascun corso di studio deve essere determinata la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; in ogni caso dovrà essere assicurato un peso non inferiore al 50% del peso orario complessivo, salvo nel caso in cui</p>
---	---

<p>didattiche; in tal caso questi sostituiscono i singoli Consigli di corso di studio di cui assumono tutte le competenze.</p> <p>4. La composizione dei Consigli dei Corsi di Studio è demandata al Regolamento di Ateneo sui rapporti tra scuole, dipartimenti e corsi di studio.</p> <p>Art. 5</p> <p>Guide didattiche, Manifesto degli studi</p> <p>1. Le strutture didattiche competenti devono curare la pubblicazione di guide contenenti ogni notizia utile a orientare gli studenti nella propria attività formativa.</p> <p>2. Le guide sono composte di due sezioni, la prima delle quali rappresenta il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico.</p> <p>3. Il manifesto determina in particolare:</p> <p>a) i percorsi formativi offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di studio;</p> <p>b) le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;</p> <p>c) la data di inizio e fine delle lezioni;</p> <p>d) la distribuzione degli appelli d'esame;</p> <p>e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;</p> <p>f) le attività didattiche svolte.</p> <p>Tale parte deve essere aggiornata ogni anno e disponibile entro la data di inizio delle iscrizioni.</p> <p>La seconda sezione delle guide contiene tutti i programmi degli insegnamenti e i relativi numeri di codice, la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore</p>	<p>siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.</p> <p>2. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal consiglio di dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Al fine del coordinamento tra diversi corsi di studio appartenenti alla stessa classe è consentito, con delibera di tutti i dipartimenti interessati, costituire uno o più consigli all'interno della stessa classe o tra corsi di studio affini per ambito culturale e metodologie didattiche; in tal caso questi sostituiscono i singoli Consigli di corso di studio di cui assumono tutte le competenze.</p> <p>4. La composizione dei Consigli dei Corsi di Studio è demandata al Regolamento di Ateneo sui rapporti tra scuole, dipartimenti e corsi di studio.</p> <p>Art. 5</p> <p>Manifesto degli studi</p> <p>1. Entro il termine stabilito dalla normativa vigente i Consigli dei Dipartimenti, secondo quanto di competenza, approvano il Manifesto degli studi comprensivo dei Regolamenti dei singoli corsi di studio di cui sono Dipartimento di riferimento.</p> <p>2. Il Manifesto annuale di Dipartimento, improntato alla trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso e le modalità richieste per l'accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla normativa vigente; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti; le indicazioni di eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e</p>
--	--

<p>scientifico disciplinare, i rispettivi crediti formativi universitari, nonché ogni altra notizia utile che le strutture didattiche intendano fornire agli studenti.</p> <p>4. Il Manifesto è approvato dai Consigli dei corsi di studio e dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento competenti ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 dello Statuto.</p> <p>5. La data d'inizio dell'anno accademico è fissata al 1° ottobre.</p> <p>Art. 6</p> <p>Revisione dei regolamenti didattici</p> <p>1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.</p> <p>Art. 7</p> <p>Valutazione dell'offerta didattica</p> <p>1. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 59 dello Statuto, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta didattica dell'Ateneo, per tenere conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonché di esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento per elevare la qualità dell'offerta stessa.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni cinque anni, il Senato Accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti determinazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.</p>	<p>di svolgimento delle attività nonché ogni altra notizia utile che le strutture didattiche intendono fornire agli studenti.</p> <p>Art. 6</p> <p>Revisione dei regolamenti didattici</p> <p>1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati a quanto inserito nell'apposita Banca Dati Ministeriale e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.</p> <p>Art. 7</p> <p>Valutazione dell'offerta didattica</p> <p>1. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 59 dello Statuto, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta didattica dell'Ateneo, per tenere conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonché di esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di</p>
--	---

<p>Art. 8</p> <p>Forme di pubblicità</p> <p>1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi dispone affinché le proprie proposte vengano pubblicizzate nelle forme opportune, e comunque attraverso l'Albo Ufficiale di Ateneo nel sito pubblico HYPERLINK "http://www.unito.it/"www.unito.it.</p> <p>2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo, viene altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.</p> <p>Art. 9</p> <p>Ordinamenti didattici</p> <p>1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio approvati secondo l'articolo 1 punto 3 del presente regolamento – sono quelli inseriti nella <i>Banca Dati Ministeriale dell'Offerta Formativa - Sezione Regolamento Didattico di Ateneo</i> e determinano:</p> <p>a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza. Gli obiettivi formativi delle lauree e delle lauree magistrali (ai sensi del D.M. 270/2004) sono specificati in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e gli sbocchi professionali sono individuati anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;</p> <p>b) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi e eventuali modalità di verifica delle stesse;</p>	<p>riferimento per elevare la qualità dell'offerta stessa.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni cinque anni, il Senato Accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti determinazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.</p> <p>Art. 8</p> <p>Forme di pubblicità</p> <p>1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi dispone affinché le proprie proposte vengano pubblicizzate nelle forme opportune, e comunque attraverso l'Albo Ufficiale di Ateneo nel sito pubblico HYPERLINK "http://www.unito.it/"www.unito.it.</p> <p>2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo, viene altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.</p> <p>Art. 9</p> <p>Ordinamenti didattici</p> <p>1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio approvati secondo l'articolo 1 punto 3 del presente regolamento sono quelli inseriti nell'apposita Banca Dati Ministeriale e determinano:</p> <p>a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza. Gli obiettivi formativi delle lauree e delle lauree magistrali (ai sensi del</p>
---	--

<p>c) il quadro generale delle tipologie di attività formative da inserire successivamente nei curricula in ambiti relativi alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrativi, in conformità ai contenuti dei decreti ministeriali concernenti le classi di laurea, le classi di laurea specialistica e le classi di laurea magistrale, quelle autonomamente scelte dallo studente, quelle inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, quelle comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda ciascun corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004, non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.</p> <p>Per quanto concerne ciascun corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati</p> <p>d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti e affini o integrativi, i crediti sono riferiti a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;</p> <p>e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;</p> <p>f) il dipartimento o il gruppo di dipartimenti di riferimento;</p> <p>g) nel caso in cui il corso di laurea sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, gli ordinamenti didattici determinano le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o</p>	<p>D.M. 270/2004) sono specificati in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e gli sbocchi professionali per le varie aree tematiche sono individuati anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;</p> <p>b) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi e eventuali modalità di verifica delle stesse;</p> <p>c) il quadro generale delle tipologie di attività formative (TAF) da inserire successivamente negli eventuali curricula in ambiti relativi alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrativi, in conformità ai contenuti dei decreti ministeriali concernenti le classi di laurea, le classi di laurea specialistica e le classi di laurea magistrale, quelle autonomamente scelte dallo studente, quelle inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, quelle comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda ciascun corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004, non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.</p> <p>Per quanto concerne ciascun corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.</p> <p>d) i crediti assegnati a ciascuna tipologia di attività formativa; per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti e affini o integrativi, i crediti sono riferiti a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;</p> <p>e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;</p>
---	---

<p>privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.</p> <p>2. Il decreto rettorale relativo a un ordinamento didattico precisa la data di entrata in vigore dell'ordinamento stesso.</p> <p>3. Ai soli fini della compilazione delle Banche dati ministeriali e per le comunicazioni a esse correlate è individuato un dipartimento di riferimento principale.</p> <p>Art. 10</p> <p>Crediti formativi universitari</p> <p>1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali.</p> <p>2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti; per uno studente impegnato a tempo parziale, è convenzionalmente fissata in 36 crediti.</p> <p>3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all'art. 24.</p> <p>4. Al corso di studio, che accoglie lo studente, compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o altro corso di altra università, anche estera, nonché il riconoscimento, entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente e da apposito regolamento d'Ateneo, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività</p>	<p>f) il dipartimento o il gruppo di dipartimenti di riferimento;</p> <p>g) nel caso in cui il corso di laurea sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, gli ordinamenti didattici determinano le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.</p> <p>2. Il decreto rettorale relativo a un ordinamento didattico precisa la data di entrata in vigore dell'ordinamento stesso.</p> <p>3. Ai soli fini della compilazione delle Banche dati ministeriali e per le comunicazioni a esse correlate è individuato un dipartimento di riferimento principale.</p> <p>Art. 10</p> <p>Crediti formativi universitari</p> <p>1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali.</p> <p>2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti; per uno studente impegnato a tempo parziale, è convenzionalmente fissata in 36 crediti.</p> <p>3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità</p>
--	---

<p>formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Al momento dell'immatricolazione a un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.</p> <p>5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 4, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 19.</p> <p>6. Il corso di studio pubblicizza, a cura del presidente, i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.</p> <p>7. I regolamenti delle strutture didattiche potranno definire il numero minimo di crediti che dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo studente a seconda che sia impegnato a tempo pieno negli studi universitari ovvero che non lo sia.</p> <p>8. L'Ateneo, anche sulla base di appositi atti convenzionali, relativi alla totalità dei corsi di studio o a specifici corsi, può determinare riconoscimenti automatici di crediti acquisiti presso altre Università.</p> <p>9. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero, secondo una apposita regolamentazione definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue.</p> <p>I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.</p> <p>10. Lo studente iscritto all'Università degli Studi di Torino non decade dalla qualità di studente; in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione, da parte della</p>	<p>di cui all'art. 24.</p> <p>4. Al corso di studio, che accoglie lo studente, compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o altro corso di altra università, anche estera, nonché il riconoscimento, entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente e da apposito regolamento d'Ateneo, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Al momento dell'immatricolazione a un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.</p> <p>5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 5, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 19.</p> <p>6. Il corso di studio pubblicizza, a cura del presidente, i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.</p> <p>7. I regolamenti delle strutture didattiche potranno definire il numero minimo di crediti che dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo studente a seconda che sia impegnato a tempo pieno negli studi universitari ovvero che non lo sia.</p> <p>8. L'Ateneo, anche sulla base di appositi atti convenzionali, relativi alla totalità dei corsi di studio o a specifici corsi, può determinare riconoscimenti automatici di crediti acquisiti presso altre Università.</p> <p>9. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero,</p>
---	---

<p>struttura didattica competente, della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione.</p> <p>Art. 11</p> <p>Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi</p> <p>1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del Corso di studio previo parere favorevole della Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame (CPCR) competente per il corso di studio o, in assenza di tale parere e per ragione motivata, della Commissione Didattica Paritetica competente.</p> <p>2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del consiglio del corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di dipartimento competente, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.</p> <p>3. La Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame di Corso di studio è permanente e ha compiti di istruzione e di proposta indicati negli appositi regolamenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.</p> <p>Art. 12</p> <p>Attività di orientamento e di tutorato</p> <p>1. Al fine di rendere consapevole la scelta effettuata per gli studi universitari, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, comprese quelle promosse dalle strutture didattiche, da svolgersi anche in collaborazione con le rappresentanze studentesche e con gli istituti d'istruzione secondaria superiore.</p>	<p>secondo criteri definiti dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue.</p> <p>I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.</p> <p>10. Lo studente iscritto all'Università degli Studi di Torino non decade dalla qualità di studente; in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione, da parte della struttura didattica competente, della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione.</p> <p>Art. 11</p> <p>Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi</p> <p>1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del Corso di studio previo parere favorevole della Commissione Consultiva Paritetica competente per il corso di studio o, in assenza di tale parere e per ragione motivata, della Commissione Didattica Paritetica competente.</p> <p>2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del consiglio del corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di dipartimento competente, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.</p> <p>3. La Commissione Consultiva Paritetica di studio è permanente e ha compiti di istruzione e di proposta indicati negli appositi regolamenti. Le sue adunanze possono essere</p>
--	--

<p>2. Le strutture didattiche competenti istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza e il sostegno degli studenti al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento d'Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e organizzazioni studentesche.</p> <p>3. Le strutture didattiche, anche in collaborazione con enti esterni, svolgono come attività istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientamento universitario; - elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; - orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli. <p>4. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti a impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.</p> <p>5. L'Università si impegna a rimuovere difficoltà che ostacolano il corso di studio agli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano, specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline.</p> <p>Art. 13</p> <p>Verifica della preparazione iniziale e numero programmato</p>	<p>aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.</p> <p>Art. 12</p> <p>Attività di orientamento e di tutorato</p> <p>1. Al fine di rendere consapevole la scelta effettuata per gli studi universitari, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, comprese quelle promosse dalle strutture didattiche, da svolgersi anche in collaborazione con le rappresentanze studentesche e con gli istituti d'istruzione secondaria superiore.</p> <p>2. Le strutture didattiche competenti istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza e il sostegno degli studenti al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento d'Ateneo nel quale devono essere definiti termini e servizi essenziali da erogare, in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e organizzazioni studentesche.</p> <p>3. Le strutture didattiche, anche in collaborazione con enti esterni, svolgono come attività istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientamento universitario; - elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; - orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli. <p>4. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti a impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.</p> <p>5. L'Università si impegna a rimuovere</p>
--	---

<p>1. Il regolamento didattico del corso di laurea determina i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento alle conoscenze di cui all'art. 9, comma 1, lettera b. Per gli altri casi, il regolamento individua altresì le modalità di verifica della preparazione.</p> <p>2. L'Ateneo offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1. Le attività sono organizzate, di norma, con riferimento a una pluralità di corsi di laurea.</p> <p>3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.</p> <p>4. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.</p> <p>5. I regolamenti delle strutture didattiche devono prevedere i criteri per la proposta al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, del numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali è prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.</p> <p>Art. 14</p> <p>Iscrizione e frequenza ai corsi di studio</p>	<p>difficoltà che ostacolano il corso di studio agli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano, specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline.</p> <p>Art. 13</p> <p>Verifica della preparazione iniziale e numero programmato</p> <p>1. Il regolamento didattico del corso di laurea determina i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento alle conoscenze di cui all'art. 9, comma 1, lettera b. Per gli altri casi, il regolamento individua altresì le modalità di verifica della preparazione.</p> <p>2. L'Ateneo offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1. Le attività sono organizzate, di norma, con riferimento a una pluralità di corsi di laurea.</p> <p>3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.</p> <p>4. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.</p>
--	--

<p>1. Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. E' vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo o l'acquisizione di crediti formativi. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti dei corsi stessi. Gli iscritti ai corsi di laurea, istituiti ai sensi del D.M. 270/2004, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti dai singoli ordinamenti, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di sessanta crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e secondo criteri definiti per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.</p> <p>2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima università o altri atenei, anche stranieri. L'autorizzazione è concessa dal consiglio di corso di studio competente al quale spetta anche il riconoscimento delle conoscenze e dei curricula acquisiti all'estero.</p> <p>3. Le strutture didattiche attivano forme di iscrizione di studenti a tempo pieno e di studenti a tempo parziale. Le diverse tipologie di iscrizione sono disciplinate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.</p> <p>4. I regolamenti delle strutture didattiche, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dei DD.MM. 509/99 e 270/2004, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.</p>	<p>5. I regolamenti delle strutture didattiche devono prevedere i criteri per la proposta al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, del numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali è prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.</p> <p>Art. 14</p> <p>Iscrizione e frequenza ai corsi di studio</p> <p>1. Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. E' vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo o l'acquisizione di crediti formativi. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti dei corsi stessi. Gli iscritti ai corsi di laurea, istituiti ai sensi del D.M. 270/2004, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti dai singoli ordinamenti, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di sessanta crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e secondo criteri definiti per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.</p> <p>2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima università o altri atenei, anche stranieri. L'autorizzazione è concessa dal consiglio di corso di studio competente al quale spetta anche il riconoscimento delle conoscenze e dei curricula acquisiti all'estero.</p> <p>3. Le strutture didattiche attivano forme di</p>
---	---

<p>5. L'Università degli Studi di Torino, sulla base di apposite convenzioni con altri atenei e nei limiti da esse previsti, previa deliberazione delle strutture didattiche interessate, consente la mutuazione di attività formative impartite in altre università italiane e la possibilità per queste ultime di mutuare attività formative impartite nell'Ateneo torinese.</p> <p>6. L'accesso a biblioteche, aule e, in generale, a ogni altra struttura adibita ad attività didattica è aperto, in linea di principio, a tutti gli studenti universitari, fatte salve le limitazioni relative alle finalità per le quali tali spazi sono stati destinati e nel rispetto delle leggi vigenti.</p>	<p>iscrizione di studenti a tempo pieno e di studenti a tempo parziale anche in considerazione delle esigenze degli studenti lavoratori. Le diverse tipologie di iscrizione sono disciplinate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.</p> <p>4. I regolamenti delle strutture didattiche, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dei DD.MM. 509/99 e 270/2004, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.</p>
<p>Art. 15</p> <p>Iscrizione a corsi singoli</p> <p>1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.</p>	<p>5. L'Università degli Studi di Torino, sulla base di apposite convenzioni con altri atenei e nei limiti da esse previsti, previa deliberazione delle strutture didattiche interessate, consente la mutuazione di attività formative impartite in altre università italiane e la possibilità per queste ultime di mutuare attività formative impartite nell'Ateneo torinese.</p> <p>6. L'accesso a biblioteche, aule e, in generale, a ogni altra struttura adibita ad attività didattica è aperto, in linea di principio, a tutti gli studenti universitari, fatte salve le limitazioni relative alle finalità per le quali tali spazi sono stati destinati e nel rispetto delle leggi vigenti.</p>
<p>Art. 16</p> <p>Trasferimenti interAteneo e passaggi ad altri corsi di studio dell'Università di Torino</p> <p>1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Ateneo o il passaggio ad altro corso di studio attivato presso l'Università degli Studi di Torino presentando domanda secondo le disposizioni previste dal Regolamento studenti dell'Università degli Studi di Torino.</p> <p>2. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro,</p>	<p>Art. 15</p> <p>Iscrizione a corsi singoli</p> <p>1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.</p>

<p>ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.</p>	<p>Art. 16</p> <p>Trasferimenti interAteneo e passaggi ad altri corsi di studio dell'Università di Torino</p> <p>1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Ateneo o il passaggio ad altro corso di studio attivato presso l'Università degli Studi di Torino presentando domanda secondo le disposizioni previste dal Regolamento studenti dell'Università degli Studi di Torino.</p> <p>2. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.</p>
<p>Art. 17</p> <p>Riconoscimento di studi compiuti in altre università</p> <p>1. I Consigli delle strutture didattiche propongono al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio.</p> <p>2. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi di Torino. Qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dalla frequenza e dalle verifiche degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso università italiane.</p>	<p>Art. 17</p> <p>Riconoscimento di studi compiuti in altre università</p> <p>1. I Consigli delle strutture didattiche propongono al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio.</p> <p>2. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi di Torino. Qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dalla frequenza e dalle verifiche degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.</p>
<p>Art. 18</p> <p>Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti</p> <p>1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni</p>	

<p>assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.</p> <p>2. Ogni insegnamento può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno del medesimo.</p> <p>3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.</p> <p>4. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.</p> <p>Art. 19</p> <p>Curricula offerti e piani di studio</p> <p>1. Nel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli indicano annualmente, nel manifesto degli studi, unicamente i curricula inseriti nella Banca Dati ministeriale dell'Offerta Formativa.</p> <p>2. Lo studente presenta il proprio piano di studio, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.</p> <p>3. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 4, per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Gli studenti che maturano 180 crediti nella Laurea, 300 crediti nella Laurea specialistica e 120 crediti nella Laurea magistrale, secondo le modalità</p>	<p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso università italiane.</p> <p>Art. 18</p> <p>Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti</p> <p>1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.</p> <p>2. Ogni insegnamento può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno del medesimo.</p> <p>3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.</p> <p>4. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.</p> <p>Art. 19</p> <p>Curricula offerti e piani di studio</p> <p>1. I Consigli di Corso di Studi indicano annualmente, nell'apposita Banca Dati Ministeriale, i curricula attivati.</p>
--	---

<p>previste nel regolamento didattico del corso di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.</p> <p>4. Il piano di studio individuale, ovvero difforme dai piani di studio indicati nel regolamento del corso di studio, deve essere conforme all'ordinamento didattico e viene sottoposto all'approvazione del consiglio del corso di studio.</p> <p>5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro i termini di scadenza previsti per la presentazione dei piani carriera così come definiti dall'apposita delibera assunta dal competente organo accademico.</p> <p>Art. 20</p> <p>Compiti didattici dei docenti</p> <p>1. I professori di prima e seconda fascia adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del successivo D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato, di orientamento e delle altre attività previste in tale ambito dalla normativa vigente e dallo Statuto.</p> <p>2. I compiti didattici dei ricercatori sono assolti, nel rispetto della normativa vigente, secondo le disposizioni del regolamento di ateneo previsto dalla legge 240/2010, art. 6, comma 4.</p> <p>3. I dipartimenti annualmente attribuiscono ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta dei consigli di corso di studio, individuando nel</p>	<p>2. Lo studente presenta il proprio piano di studio, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.</p> <p>3. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 5, per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Gli studenti che maturano 180 crediti nella Laurea, 300 crediti nella Laurea specialistica e 120 crediti nella Laurea magistrale, secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.</p> <p>4. Il piano di studio individuale, ovvero difforme dai piani di studio indicati nel regolamento del corso di studio, è consentito in caso di passaggi, trasferimenti o in casi eccezionali adeguatamente motivati, e deve essere conforme all'ordinamento didattico e viene sottoposto all'approvazione del consiglio del corso di studio.</p> <p>5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro i termini di scadenza previsti per la presentazione dei piani carriera così come definiti dall'apposita delibera assunta dal competente organo accademico.</p> <p>Art. 20</p> <p>Compiti didattici dei docenti</p> <p>1. I compiti didattici dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono assolti, nel rispetto della normativa vigente, secondo le</p>
--	--

<p>contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.</p> <p>4. Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell'attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere consegnato agli uffici dell'Università alla fine dell'anno accademico.</p> <p>5. Seminari ed esercitazioni, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell'attività didattica.</p> <p>6. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro predisposto dal Senato Accademico; il registro deve essere consegnato agli uffici dell'Università alla fine dell'anno accademico.</p> <p>7. I professori e i ricercatori devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti, secondo modalità determinate all'inizio dell'anno accademico, comunicate al Direttore di dipartimento e approvate dalle strutture didattiche competenti. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti preferibilmente in almeno tre giorni per settimana.</p> <p>8. In esecuzione della legge 241/90 e s.m.i., il competente organo accademico stabilisce le</p>	<p>disposizioni contenute nell'apposito regolamento che assolve anche alle funzioni di cui alla legge 240/2010, art. 6, comma 4.</p> <p>2. I dipartimenti annualmente attribuiscono ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta dei consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.</p> <p>3. Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell'attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere compilato nell'apposita procedura informatizzata. Portare a termine correttamente la procedura corrisponde alla consegna del registro agli uffici dell'Università</p> <p>4. Seminari ed esercitazioni, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell'attività didattica.</p>
--	---

<p>modalità per l'accesso agli atti di cui al comma 7 del presente articolo e del successivo art. 21.</p> <p>9. Le strutture didattiche debbono prevedere, nei propri regolamenti, disposizioni per la piena utilizzazione dei professori e ricercatori, nell'osservanza delle rispettive norme di stato giuridico e dei regolamenti di Ateneo, nonché per un'equa distribuzione del carico didattico, per il coordinamento e la programmazione delle attività didattiche.</p> <p>10. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo della partecipazione alle sedute dei consigli di dipartimento e degli altri organi collegiali nonché delle commissioni accademiche di cui fanno parte.</p> <p>11. La partecipazione ai consigli di dipartimento è prevalente su ogni altro obbligo accademico.</p>	
<p>Art. 21</p> <p>Registro didattico</p> <p>1. Per ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale annotare quotidianamente, anche con modalità telematiche, l'attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc.</p> <p>2. La compilazione cartacea di tale registro è a cura del/i titolare/i dell'insegnamento e, alla fine delle lezioni, deve essere firmato e depositato presso la segreteria del dipartimento. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni, ecc. tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell'insegnamento.</p> <p>3. La compilazione telematica di tale registro è a cura del/i titolare/i dell'insegnamento; ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo deposita o lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il</p>	<p>5. I professori e i ricercatori devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti, secondo modalità determinate all'inizio dell'anno accademico, comunicate al Direttore di dipartimento e approvate dalle strutture didattiche competenti. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti preferibilmente in almeno tre giorni per settimana.</p> <p>6. In esecuzione della legge 241/90 e s.m.i., il competente organo accademico stabilisce le modalità per l'accesso agli atti di cui al comma 7 del presente articolo e del successivo art. 21.</p> <p>7. Le strutture didattiche debbono prevedere, nei propri regolamenti, disposizioni per la piena utilizzazione dei professori e ricercatori, nell'osservanza delle rispettive norme di stato giuridico e dei regolamenti di Ateneo, nonché per un'equa distribuzione del carico didattico, per il coordinamento e la programmazione delle attività didattiche.</p> <p>8. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo della partecipazione alle sedute dei consigli di dipartimento e degli altri organi collegiali nonché delle commissioni accademiche di cui fanno parte.</p>

<p>docente titolare dell'insegnamento a indicare le ore sul suo registro.</p> <p>4. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore.</p> <p>Art. 22</p> <p>Verifica dell'attività didattica</p> <p>1. È compito del consiglio di dipartimento e dei consigli delle altre Strutture Didattiche fornire le necessarie indicazioni al Nucleo di Valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal competente organo accademico. A tal fine i consigli delle Strutture Didattiche procedono a una valutazione annuale dell'attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati. I consigli delle strutture redigono una relazione annuale sull'attività e i servizi didattici.</p> <p>2. I regolamenti delle strutture didattiche competenti devono prevedere le disposizioni per l'istituzione della Commissione Didattica paritetica ai sensi della legge 240/2010, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.</p> <p>Art. 23</p> <p>Calendario delle lezioni e degli esami</p> <p>1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.</p> <p>2. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.</p> <p>3. L'orario delle lezioni e il calendario degli</p>	<p>9. La partecipazione ai consigli di dipartimento è prevalente su ogni altro obbligo accademico.</p> <p>Art. 21</p> <p>Registro delle lezioni</p> <p>1. Per ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale annotare quotidianamente l'attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc.</p> <p>2. La compilazione di tale registro è telematica ed è a cura del/i titolare/i dell'insegnamento; ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento o della struttura didattica competente. L'invio per posta elettronica corrisponde all'atto formale di consegna dello stesso. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell'insegnamento a indicare le ore sul suo registro indicandone la compresenza.</p> <p>3. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore</p>
--	--

<p>esami sono stabiliti, per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, dal Direttore del dipartimento o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dal regolamento didattico di dipartimento e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sentita la Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame competente e i docenti interessati; per gli altri corsi sono stabiliti dai responsabili delle strutture didattiche, sentiti i docenti interessati.</p> <p>4. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.</p> <p>5. Il docente è tenuto a svolgere l'attività didattica dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest'ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve informare il Direttore di dipartimento.</p> <p>Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa e i regolamenti vigenti.</p> <p>6. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, con una interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello di esami.</p> <p>7. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.</p>	<p>Art. 22</p> <p>Verifica dell'attività didattica</p> <p>1. È compito del consiglio di dipartimento e dei consigli delle altre Strutture Didattiche fornire le necessarie indicazioni al Nucleo di Valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal competente organo accademico. A tal fine i consigli delle Strutture Didattiche procedono a una valutazione annuale dell'attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati. I consigli delle strutture redigono una relazione annuale sull'attività e i servizi didattici.</p> <p>2. I regolamenti delle strutture didattiche competenti devono prevedere le disposizioni per l'istituzione della Commissione Didattica paritetica ai sensi della legge 240/2010, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.</p> <p>Art. 23</p> <p>Calendario delle lezioni e degli esami</p> <p>1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.</p> <p>2. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.</p> <p>3. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti, per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, dal Direttore del dipartimento o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dal regolamento didattico di dipartimento e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sentita la Commissione Consultiva Paritetica competente e i docenti interessati; per gli altri</p>
--	---

<p>8. Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti di corso di studio, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale deve prevedere otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, salvo motivate esigenze dei dipartimenti o dei singoli corsi di studio. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell'anno.</p>	<p>corsi sono stabiliti dai responsabili delle strutture didattiche, sentiti i docenti interessati. Viene prestata particolare attenzione alle esigenze degli studenti lavoratori.</p> <p>4. Il calendario degli esami deve essere comunicato con almeno con 60 giorni di anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.</p> <p>5. Il docente è tenuto a svolgere l'attività didattica dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest'ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve informare il Direttore di dipartimento.</p> <p>Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa e i regolamenti vigenti.</p>
<p>9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.</p>	<p>6. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, con una interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello di esami.</p>
<p>10. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.</p>	<p>7. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.</p>
<p>11. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dai dipartimenti secondo specifiche esigenze didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio (prima sessione utile dell'a.a. di riferimento); essa può essere anticipata alla sessione di gennaio/febbraio per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti formativi necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare. Vi sono inoltre la sessione autunnale settembre-</p>	<p>8. Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti di corso di studio, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale deve prevedere otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, salvo motivate esigenze dei dipartimenti o dei</p>

<p>dicembre (seconda sessione utile dell'a.a. accademico di riferimento) e la sessione straordinaria (terza e ultima sessione utile dell'a.a. di riferimento).</p> <p>Art. 24</p> <p>Verifiche del profitto</p> <p>1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.</p> <p>2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi.</p> <p>3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Direttore di dipartimento o per sua delega, dai responsabili delle altre strutture didattiche. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti.</p> <p>4. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame.</p> <p>5. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di dipartimento o dai consigli competenti, per le strutture esterne ai dipartimenti.</p> <p>6. Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, ne sostengono le prove per l'accertamento delle</p>	<p>singoli corsi di studio in ragione delle quali il numero minimo può essere ridotto a sei. Gli appelli possono essere ridotti a sei per corsi non attivati nell'anno. Per i corsi non più attivati il consiglio di corso di studio individua l'affinità con un corso attivo, alla cui commissione sono attribuiti gli appelli del corso non attivo, che si svolgono come di norma; altrimenti deve essere nominata una commissione d'esame specifica per il corso non più attivo e gli appelli si svolgono a richiesta degli studenti, fino a un massimo di sei appelli nell'anno.</p> <p>9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.</p> <p>10. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.</p> <p>11. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dai dipartimenti secondo specifiche esigenze didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio (prima sessione utile dell'a.a. di riferimento); essa può essere anticipata alla sessione di gennaio/febbraio per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti formativi necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare. Vi sono inoltre la sessione autunnale settembre-dicembre (seconda sessione utile dell'a.a. accademico di riferimento) e la sessione straordinaria (terza e ultima sessione utile dell'a.a. di riferimento).</p> <p>Art. 24</p> <p>Verifiche del profitto</p> <p>1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne</p>
--	--

<p>conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all'inizio dell'anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell'anno le modalità di svolgimento dell'esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.</p> <p>7. Lo studente può presentarsi a un medesimo esame tre volte in un anno accademico, salvo eventuali maggiori possibilità concesse dai singoli regolamenti di dipartimento o dei corsi di studio.</p> <p>8. Lo studente si prenota all'appello online. Ulteriori specifiche modalità per l'iscrizione, l'appello e lo svolgimento delle prove d'esame possono essere fissate da regolamenti delle strutture didattiche competenti.</p> <p>9. La verbalizzazione degli esami è effettuata con supporti cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica. Nel primo caso il verbale d'esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione, con funzione di segretario. In caso di verbalizzazione telematica il verbale deve essere firmato dal solo presidente della Commissione esaminatrice.</p> <p>10. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione dell'esito finale.</p> <p>11. La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto cartaceo prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di prova scritta, nel rispetto delle norme sulla privacy, gli esiti vengono pubblicati indicando il numero di matricola dello studente. La presentazione</p>	<p>garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.</p> <p>2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi.</p> <p>3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Direttore di dipartimento o per sua delega, dai responsabili delle altre strutture didattiche. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti.</p> <p>4. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame.</p> <p>5. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di dipartimento o dai consigli competenti, per le strutture esterne ai dipartimenti.</p> <p>6. Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, ne sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all'inizio dell'anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell'anno le modalità di svolgimento dell'esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.</p> <p>7. Lo studente può presentarsi a un medesimo esame tre volte in un anno accademico, salvo eventuali maggiori possibilità concesse dai singoli regolamenti di dipartimento o dei corsi di studio. Non sono conteggiati a tal fine gli appelli nei quali lo studente si sia ritirato dall'esame ai sensi dei successivi commi 11 e</p>
---	--

<p>all'appello deve essere comunque registrata.</p> <p>12. La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto telematico prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di esami finali scritti, l'esito viene pubblicato e lo studente ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto; in caso di non esplicito rifiuto vige la regola del silenzio-assenso, per cui il voto pubblicato sarà registrato sulla carriera dello studente. Il tempo minimo concesso allo studente per rifiutare il voto è fissato a 5 giorni consecutivi. Gli esiti, disponibili nella parte pubblica del sito di Ateneo, riportano il numero di matricola e il giudizio 'idoneo' o 'non idoneo', mentre non viene riportato il voto. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.</p> <p>13. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.</p> <p>14. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino a un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.</p>	<p>12.</p> <p>8. Lo studente si prenota all'appello online. Ulteriori specifiche modalità per l'iscrizione, l'appello e lo svolgimento delle prove d'esame possono essere fissate da regolamenti delle strutture didattiche competenti.</p> <p>9. La verbalizzazione degli esami è effettuata con supporti cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica. Nel primo caso il verbale d'esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione, con funzione di segretario. In caso di verbalizzazione telematica il verbale deve essere firmato dal solo presidente della Commissione esaminatrice.</p> <p>10. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione dell'esito finale.</p> <p>11. La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto telematico prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di esami finali scritti, l'esito viene pubblicato nell'apposita area personale dello studente sul portale di Ateneo e lo studente ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto; in caso di non esplicito rifiuto vige la regola del silenzio-assenso, per cui il voto pubblicato sarà registrato sulla carriera dello studente. Il tempo minimo concesso allo studente per rifiutare il voto è fissato a 5 giorni consecutivi. Gli esiti, disponibili nella parte pubblica del sito di Ateneo, riportano il numero di matricola e il giudizio 'idoneo' o 'non idoneo', mentre non viene riportato il voto. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.</p> <p>12. Per esami che derivino da ordinamenti o regolamenti didattici previgenti, per i quali non sia possibile abilitare la verbalizzazione elettronica, si applica quella con supporto cartaceo che prevede, in caso di esami finali</p>
--	---

<p>15. In alcune tipologie di attività formativa, disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio, è consentito l'inserimento di idoneità o giudizi.</p> <p>16. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame finale il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.</p> <p>Art. 25</p> <p>Conferimento dei titoli accademici</p> <p>1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina:</p> <p>a) le modalità della prova;</p> <p>b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.</p> <p>2. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi può essere redatta in lingua straniera dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente; la tesi deve essere accompagnata da un'adeguata sintesi in lingua italiana.</p> <p>3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo disposizioni contenute</p>	<p>orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di prova scritta, nel rispetto delle norme sulla privacy, gli esiti vengono pubblicati indicando il numero di matricola dello studente. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata</p> <p>13. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.</p> <p>14. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino a un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. Per prove intermedie, esercitazioni e altre analoghe valutazioni può essere assegnato un punteggio in trentesimi, oppure l'idoneità o l'approvazione.</p> <p>15. In alcune tipologie di attività formativa, disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio, è consentito l'inserimento di idoneità o giudizi.</p> <p>16. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame finale il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.</p> <p>17. Non è possibile sostenere nuovamente un esame già sostenuto e superato con esito positivo.</p> <p>Art. 25</p> <p>Conferimento dei titoli accademici</p> <p>1. Il titolo di studio è conferito a seguito di</p>
---	--

<p>nel regolamento di dipartimento, da non meno di tre e non più di nove membri per la laurea, da non meno di sette e non più di undici membri per la laurea specialistica/magistrale, compreso il presidente, e sono nominate dal Direttore del dipartimento o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali. È possibile operare contemporaneamente con più commissioni. Le commissioni dei corsi di laurea abilitanti sono integrate con membri esterni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, in aggiunta alla lode può essere concessa all'unanimità, secondo la disciplina dei singoli Regolamenti didattici, la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.</p> <p>5. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea specialistica/magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.</p> <p>6. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato dalla normativa in materia vigente integrabile da apposite convenzioni con gli atenei stessi, secondo uno schema deliberato dai competenti organi accademici.</p> <p>7. L'Università rilascia, in edizioni bilingue, come supplemento al diploma relativo al titolo accademico, una relazione illustrativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il "Supplemento al diploma" deve fornire una descrizione della natura, del livello, del</p>	<p>prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina:</p> <p>a) le modalità della prova;</p> <p>b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.</p> <p>2. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi può essere redatta in lingua straniera dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente; la tesi deve essere accompagnata da un'adeguata sintesi in lingua italiana.</p> <p>3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo disposizioni contenute nel regolamento di dipartimento, da non meno di tre e non più di nove membri per la laurea, da non meno di sette e non più di undici membri per la laurea specialistica/magistrale, compreso il presidente, e sono nominate dal Direttore del dipartimento o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali. È possibile operare contemporaneamente con più commissioni. Le commissioni dei corsi di laurea abilitanti sono integrate con membri esterni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, in aggiunta alla lode può essere concessa all'unanimità, secondo la disciplina dei singoli Regolamenti didattici, la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.</p> <p>5. A coloro che hanno conseguito la laurea, la</p>
---	--

contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale il supplemento è allegato. Il Supplemento al diploma contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente che sono trasmessi all'Anagrafe Nazionale degli studenti universitari e non può contenere valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o qualsivoglia suggerimento relativo al riconoscimento. Il Supplemento al diploma riporta i dati anagrafici dello studente, le informazioni relative al titolo di studio ed al livello dello stesso, le attività formative svolte con le relative valutazioni e i voti conseguiti, l'ambito di utilizzazione del titolo di studio, le eventuali informazioni aggiuntive e quelle relative al sistema nazionale di istruzione superiore.

Articolo 26

Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente (*Master universitari*)

1. L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale, finalizzati all'acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali (di seguito Master universitari).

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per l'accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per l'accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale. Alla conclusione del regolare percorso di studio sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

3. I Master universitari vengono istituiti e attivati, su richiesta dei dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione su

laurea specialistica/magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

6. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato dalla normativa in materia vigente integrabile da apposite convenzioni con gli atenei stessi, secondo uno schema deliberato dai competenti organi accademici.

7. L'Università rilascia, in edizione bilingue (italiano e inglese), come supplemento al diploma relativo al titolo accademico, una relazione illustrativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale "Diploma Supplement" deve fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale il supplemento è allegato. La relazione contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente che sono trasmessi all'Anagrafe Nazionale degli studenti universitari e non può contenere valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o qualsivoglia suggerimento relativo al riconoscimento. La relazione riporta i dati anagrafici dello studente, le informazioni relative al titolo di studio ed al livello dello stesso, le attività formative svolte con le relative valutazioni e i voti conseguiti, l'ambito di utilizzazione del titolo di studio, le eventuali informazioni aggiuntive e quelle relative al sistema nazionale di istruzione superiore.

Articolo 26

<p>proposta del Senato Accademico, tenuto conto delle risorse disponibili.</p> <p>4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master Interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L'Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.</p> <p>5. L'Ateneo può attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente e ricorrente. Tali corsi si svolgono in periodi brevi. La loro durata è legata alle specifiche esigenze di ordine formativo. Al termine del corso il Direttore rilascia ai partecipanti un attestato delle competenze acquisite e/o della relativa partecipazione. I corsi, non finalizzati al conseguimento di un titolo universitario, sono destinati sia a coloro che ne hanno già conseguito uno sia a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso (studenti, diplomati, professionisti, lavoratori e quant'altro).</p>	<p>Master universitari e Corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente</p> <p>1. L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale, finalizzati all'acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali (di seguito Master universitari).</p> <p>2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per l'accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per l'accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale. Alla conclusione del regolare percorso di studio sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.</p> <p>3. I Master universitari vengono istituiti e attivati, su richiesta dei dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, tenuto conto delle risorse disponibili.</p>
<p>Art. 27</p> <p>Tutela dei diritti degli studenti e giurisdizione disciplinare sugli studenti</p> <p>1. Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Direttore del Dipartimento e/o al Rettore e, per conoscenza, alla Commissione per la didattica del Dipartimento o alla Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame del Corso di studio. La pratica verrà inoltrata all'organo competente per i provvedimenti necessari.</p> <p>2. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato accademico e ai consigli di dipartimento e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori dalla cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Ateneo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Le sanzioni sono determinate nel Regolamento Studenti.</p>	<p>4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master Interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L'Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.</p> <p>5. L'Ateneo può attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente e ricorrente. Tali corsi si svolgono in periodi brevi. La loro durata è legata alle specifiche esigenze di ordine formativo. Al termine del corso il Direttore rilascia ai partecipanti un attestato delle competenze acquisite e/o della relativa partecipazione. I corsi, non finalizzati al conseguimento di un titolo universitario, sono destinati sia a coloro</p>

<p>Art. 28</p> <p>Disposizioni amministrative</p> <p>1. Le segreterie studenti dell'Università degli Studi di Torino dovranno attenersi alle disposizioni annualmente fissate, in relazione con le esigenze didattiche e organizzative, dal Senato Accademico, relativamente ai seguenti punti:</p> <p>a) data di decorrenza delle iscrizioni e preiscrizioni all'anno accademico;</p> <p>b) termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai concorsi di ammissione ai corsi a numero programmato a livello locale e nazionale;</p> <p>c) periodo nel quale dovranno svolgersi, salvo particolari disposizioni ministeriali, le prove di ammissione;</p> <p>d) termine entro cui dovranno essere presentate le domande di passaggio e di trasferimento in partenza; e al termine entro cui le stesse potranno essere presentate contro pagamento della prevista sanzione amministrativa;</p> <p>e) termine ultimo per il versamento della I rata;</p> <p>f) termine entro cui debbano essere stilate ufficialmente le graduatorie di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed effettuato il pagamento delle tasse per le relative iscrizioni;</p> <p>g) termine entro cui potranno essere presentate oltre il termine di scadenza, domande di iscrizione tardive, previo pagamento della prevista sanzione amministrativa;</p> <p>h) termine entro cui saranno accolti i trasferimenti in arrivo;</p>	<p>che ne hanno già conseguito uno sia a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso (studenti, diplomati, professionisti, lavoratori e quant'altro).</p> <p>Art. 27</p> <p>Tutela dei diritti degli studenti e giurisdizione disciplinare sugli studenti</p> <p>1. Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Direttore del Dipartimento e/o al Rettore e, per conoscenza, alla Commissione per la didattica del Dipartimento o alla Commissione Consultiva Paritetica del Corso di studio, al Consiglio degli Studenti e al Comitato Unico di Garanzia. La pratica verrà inoltrata all'organo competente per i provvedimenti necessari.</p> <p>2. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato accademico e ai consigli di dipartimento e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori dalla cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Ateneo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Le sanzioni sono determinate nel Regolamento Studenti.</p> <p>Art. 28</p> <p>Disposizioni amministrative</p> <p>1. Le segreterie studenti dell'Università degli Studi di Torino dovranno attenersi alle disposizioni annualmente fissate, in relazione con le esigenze didattiche e organizzative, dal Senato Accademico, relativamente ai seguenti punti:</p> <p>a) data di decorrenza delle iscrizioni e preiscrizioni all'anno accademico;</p> <p>b) termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai concorsi di ammissione ai corsi</p>
--	--

<p>i) termine di scadenza per il pagamento della II rata, decorso il quale sarà applicata la prevista sanzione amministrativa.</p> <p>2. Le presenti disposizioni non si applicano agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione.</p> <p>Art. 29</p> <p>Corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie</p> <p>1. Nel presente Regolamento sono inoltre disciplinati gli ordinamenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Torino in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, del Decreto 19 febbraio 2009 e del Decreto 8 gennaio 2009.</p> <p>2. I corsi di Laurea delle professioni sanitarie istituiti dall'Università degli Studi di Torino sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Ai corsi di Laurea sono state attribuite le denominazioni corrispondenti a quelle delle figure professionali di cui al relativo decreto del Ministro della Sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.</p> <p>3. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie sono istituiti e attivati su proposta delle strutture didattiche competenti secondo la normativa vigente. Essi sono coordinati, secondo la normativa vigente e in collaborazione con i dipartimenti interessati, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino. La formazione prevista dai predetti corsi avviene</p>	<p>a numero programmato a livello locale e nazionale;</p> <p>c) periodo nel quale dovranno svolgersi, salvo particolari disposizioni ministeriali, le prove di ammissione;</p> <p>d) termine entro cui dovranno essere presentate le domande di passaggio e di trasferimento in partenza; e al termine entro cui le stesse potranno essere presentate contro pagamento della prevista sanzione amministrativa;</p> <p>e) termine ultimo per il versamento della I rata;</p> <p>f) termine entro cui debbano essere stilate ufficialmente le graduatorie di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed effettuato il pagamento delle tasse per le relative iscrizioni;</p> <p>g) termine entro cui potranno essere presentate oltre il termine di scadenza, domande di iscrizione tardive, previo pagamento della prevista sanzione amministrativa;</p> <p>h) termine entro cui saranno accolti i trasferimenti in arrivo;</p> <p>i) termine di scadenza per il pagamento della II rata, decorso il quale sarà applicata la prevista sanzione amministrativa.</p> <p>2. Le presenti disposizioni non si applicano agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione.</p> <p>Art. 29</p> <p>Corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie</p> <p>1. Nel presente Regolamento sono inoltre disciplinati gli ordinamenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Torino in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive</p>
---	--

<p>nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra la Regione Piemonte e l'Ateneo, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.</p> <p>4. Le competenti strutture didattiche determinano, con il Regolamento didattico del corso di Laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 509/1999, all'art. 3 comma 1 del Decreto 19 febbraio 2009 e all'art. 3 comma 1 del Decreto 8 gennaio 2009 secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. I laureati di primo livello al termine dei percorsi formativi acquisiscono le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.</p> <p>5. Secondo quanto disposto dal Decreto 19 febbraio 2009 e dal Decreto 8 gennaio 2009, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell'impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio. Inoltre, il rapporto tra i CFU e le ore di lezione frontale deve essere uguale per tutti gli insegnamenti previsti da ogni corso di studio. Gli ordinamenti didattici prevedono l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187. I crediti formativi universitari dei corsi di cui al presente Regolamento corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. In deroga a quanto previsto dal</p>	<p>modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, del Decreto 19 febbraio 2009 e del Decreto 8 gennaio 2009.</p> <p>2. I corsi di Laurea delle professioni sanitarie istituiti dall'Università degli Studi di Torino sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Ai corsi di Laurea sono state attribuite le denominazioni corrispondenti a quelle delle figure professionali di cui al relativo decreto del Ministro della Sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.</p> <p>3. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie sono istituiti e attivati su proposta delle strutture didattiche competenti secondo la normativa vigente. Essi sono coordinati, secondo la normativa vigente e in collaborazione con i dipartimenti interessati, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra la Regione Piemonte e l'Ateneo, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.</p> <p>4. Le competenti strutture didattiche determinano, con il Regolamento didattico del corso di Laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 509/1999, all'art. 3 comma 1 del Decreto 19 febbraio 2009 e all'art. 3</p>
--	--

<p>punto precedente, i crediti formativi universitari dei corsi di Laurea di primo livello per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al Decreto 19 febbraio 2009 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. In deroga a quanto previsto all'articolo 25 del presente regolamento, la prova finale si compone di:</p> <p>a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;</p> <p>b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.</p> <p>7. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il rettore può esercitare il potere sostitutivo.</p> <p>8. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l'accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe</p>	<p>comma 1 del Decreto 8 gennaio 2009 secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. I laureati di primo livello al termine dei percorsi formativi acquisiscono le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.</p> <p>5. Secondo quanto disposto dal Decreto 19 febbraio 2009 e dal Decreto 8 gennaio 2009, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell'impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio. Inoltre, il rapporto tra i CFU e le ore di lezione frontale deve essere uguale per tutti gli insegnamenti previsti da ogni corso di studio. Gli ordinamenti didattici prevedono l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187. I crediti formativi universitari dei corsi di cui al presente Regolamento corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. In deroga a quanto previsto dal punto precedente, i crediti formativi universitari dei corsi di Laurea di primo livello per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al Decreto 19 febbraio 2009 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. In deroga a quanto previsto all'articolo 25 del presente regolamento, la prova finale si compone di:</p> <p>a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le</p>
---	---

<p>corrispondente. Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.</p>	<p>conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;</p> <p>b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.</p>
<p>Art. 30</p> <p>Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino</p> <p><i>1. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute</i></p> <p><i>2. Chimica</i></p> <p><i>3. Culture, politica e società</i></p> <p><i>4. Economia Cognetti de Martiis</i></p> <p><i>5. Filosofia e scienze dell'educazione</i></p> <p><i>6. Fisica</i></p> <p><i>7. Giurisprudenza</i></p> <p><i>8. Informatica</i></p> <p><i>9. Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio</i></p> <p><i>10. Lingue e letterature straniere e culture moderne</i></p> <p><i>11. Management</i></p> <p><i>12. Matematica Giuseppe Peano</i></p> <p><i>13. Neuroscienze</i></p> <p><i>14. Oncologia</i></p> <p><i>15. Psicologia</i></p>	<p>7. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il rettore può esercitare il potere sostitutivo.</p> <p>8. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l'accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente. Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.</p> <p>Art. 30</p> <p>Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino</p>

<p>16. <i>Scienza e tecnologia del farmaco</i></p> <p>17. <i>Scienze agrarie, forestali e alimentari</i></p> <p>18. <i>Scienze chirurgiche</i></p> <p>19. <i>Scienze cliniche e biologiche</i></p> <p>20. <i>Scienze della sanità pubblica e pediatriche</i></p> <p>21. <i>Scienze della terra</i></p> <p>22. <i>Scienze della vita e biologia dei sistemi</i></p> <p>23. <i>Scienze economico-sociali e matematico-statistiche</i></p> <p>24. <i>Scienze mediche</i></p> <p>25. <i>Scienze veterinarie</i></p> <p>26. <i>Studi storici</i></p> <p>27. <i>Studi umanistici</i></p> <p>Art. 31</p> <p>Norme transitorie e finali</p> <p>1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.</p> <p>2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dall'Università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 1, comma 2. Gli studi compiuti per conseguire un diploma universitario di durata triennale costituiscono</p>	<p>1. <i>Biotecnologie molecolari e scienze per la salute</i></p> <p>2. <i>Chimica</i></p> <p>3. <i>Culture, politica e società</i></p> <p>4. Economia e Statistica Cognetti de Martiis</p> <p>5. <i>Filosofia e scienze dell'educazione</i></p> <p>6. <i>Fisica</i></p> <p>7. <i>Giurisprudenza</i></p> <p>8. <i>Informatica</i></p> <p>9. <i>Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio</i></p> <p>10. <i>Lingue e letterature straniere e culture moderne</i></p> <p>11. <i>Management</i></p> <p>12. <i>Matematica Giuseppe Peano</i></p> <p>13. Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"</p> <p>14. <i>Oncologia</i></p> <p>15. <i>Psicologia</i></p> <p>16. <i>Scienza e tecnologia del farmaco</i></p> <p>17. <i>Scienze agrarie, forestali e alimentari</i></p> <p>18. <i>Scienze chirurgiche</i></p> <p>19. <i>Scienze cliniche e biologiche</i></p> <p>20. <i>Scienze della sanità pubblica e pediatriche</i></p> <p>21. <i>Scienze della terra</i></p> <p>22. <i>Scienze della vita e biologia dei sistemi</i></p> <p>23. <i>Scienze economico-sociali e</i></p>
--	---

<p>requisito di accesso ai corsi di laurea magistrale. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali.</p> <p>3. Le decisioni inerenti la didattica relative agli atti di carriera degli studenti iscritti a corsi di laurea previgenti al DM 270/2004 sono di competenza dei rispettivi consigli di corso di studio.</p> <p>4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.</p>	<p><i>matematico-statistiche</i></p> <p>24. Scienze mediche</p> <p>25. Scienze veterinarie</p> <p>26. Studi storici</p> <p>27. Studi umanistici</p> <p>Art. 31</p> <p>Norme transitorie e finali</p> <p>1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.</p> <p>2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dall'Università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 1, comma 2. Gli studi compiuti per conseguire un diploma universitario di durata triennale costituiscono requisito di accesso ai corsi di laurea magistrale. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali.</p> <p>3. Le decisioni inerenti la didattica relative agli atti di carriera degli studenti iscritti a corsi di laurea previgenti al DM 270/2004 sono di competenza dei rispettivi consigli di corso di studio.</p> <p>4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.</p>
---	--

Il testo sopra riportato sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione che esprimerà il proprio parere. In caso di parere favorevole, tutto quanto sopra premesso, si invita il Senato Accademico a deliberare il testo del Regolamento didattico di Ateneo – Norme Comuni .

Tale testo sarà poi inviato tramite apposita Banca Dati al MIUR e al CUN per la relativa approvazione.

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore Dott. Massimo Bruno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Senato Accademico,

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del - “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Visto il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 - “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

Visto il Decreto Rettorale n.1883 del 8 aprile 2013 avente ad oggetto “Regolamento Didattico di Ateneo – Modifica della Parte I – Norme Comuni”;

Considerato quanto emerso nella seduta del Senato Accademico del 16 febbraio;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio parere in merito;

Vista la relazione della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Staff Ordinamenti Offerta e Programmazione Didattica.

_____, *delibera l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo – Norme comuni secondo il testo di seguito riportato:*

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

PARTE I – NORME COMUNI

Art. 1

Ordinamenti degli Studi

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino, in conformità alla Legge 341/90, al Decreto Ministeriale 509/99, al Decreto Ministeriale 270/2004", al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e alla Legge 240/2010.

2. Nel Regolamento didattico di Ateneo (R.D.A.) sono indicati:

Parte I Norme comuni;

Parte II Corsi di laurea (ai sensi del DM 509/99);

Parte III Corsi di laurea specialistica regolati da normativa europea (ai sensi del DM 509/99);

Parte IV Corsi di laurea specialistica (ai sensi del DM 509/99);

Parte V Corsi di laurea e di laurea specialistica delle Professioni sanitarie (ai sensi del DM 509/99);

Parte VI Corsi di specializzazione (ai sensi del DM 270/2004);

Parte VII Corsi di Laurea (ai sensi del DM 270/2004);

Parte VIII Corsi di laurea magistrale regolati da normativa europea (ai sensi del DM 270/2004);

Parte IX Corsi di laurea magistrale (ai sensi del DM 270/2004);

Parte X Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (ai sensi del D.M.270/04);

Parte XI Corsi per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della

scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249), attivabili presso l'Università degli Studi di Torino

3. Le deliberazioni in merito all'attivazione e soppressione dei corsi di studio sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett *h*) della legge n. 240/2010. Il Consiglio di dipartimento delibera sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio di cui è dipartimento di riferimento.

4. Le deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo relative all'attivazione e all'accREDITAMENTO dei corsi di studio sono prese nel rispetto dei requisiti determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario. Per l'istituzione di nuovi corsi è obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni. L'accREDITAMENTO dei corsi è subordinato al loro inserimento nella banca dati Ministeriale utilizzando criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale e all'emanazione dell'annuale Decreto di accREDITAMENTO.

5. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. La durata normale dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea, eccettuati i casi nei quali, in relazione a normative dell'Unione Europea, sia diversamente disposto dai decreti ministeriali.

6. I corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione permanente e ricorrente, i master universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, nonché le altre attività formative di carattere continuativo, sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per 'corsi di studio', i corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea a ciclo unico, di specializzazione e per la formazione iniziale degli insegnanti come individuati nell'articolo 1;

b) per 'dottorati di ricerca', 'master universitari' e 'corsi di perfezionamento', quanto disciplinato con tali diciture dal DM 270/2004;

c) per 'ordinamento didattico di un corso di studio', l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);

d) per ‘settori scientifico-disciplinari’, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23/12/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5/01/2000, e successive modificazioni, D.M. 4/10/2000, pubblicato sulla G. U. n. 249 del 4/10/2000, e successive modifiche;

e) per ‘decreti ministeriali’, i decreti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

f) per ‘ambito disciplinare’, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali ed eventualmente specificati nelle parti successive;

g) per ‘classe di appartenenza’ di corsi di studio, l’insieme, individuato da uno o più decreti ministeriali, dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);

h) per ‘credito formativo universitario’, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

i) per ‘obiettivi formativi’, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

j) per ‘attività formativa’, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

k) per ‘curriculum’ (da dichiarare obbligatoriamente nella Banca Dati Ministeriale) l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

l) per ‘regolamenti didattici dei corsi di studio’, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

m) per ‘titoli di studio’, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca rilasciati al termine dei corrispondenti corsi, come individuati nell’articolo 3 del DM 270/2004;

n) per ‘coorte’, il piano di studio inserito nella Banca Dati Ministeriale relativo a un preciso anno accademico per ogni singolo corso di studio, al quale lo studente è legato fino al conseguimento del titolo;

o) per ‘albo informatico’, l’Albo Ufficiale di Ateneo nel sito www.unito.it.

p) per ‘piano carriera’ si intende l’insieme delle attività formative che compongono la carriera universitaria dello studente.

Art. 3

Regolamenti didattici dei dipartimenti e di altre strutture didattiche

1. I regolamenti didattici dei dipartimenti sono stabiliti dai rispettivi Consigli, in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo (R.D.A.), secondo uno schema tipo. Essi devono prevedere le norme per la delega di compiti a commissioni permanenti o ad altre strutture, e quelle per l'afferenza di un docente o ricercatore a più Consigli di Corso di studio.
2. Il Senato Accademico delibera in merito ai regolamenti didattici di dipartimento e delle scuole, valutandone la conformità al R.D.A. e allo schema tipo, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.
3. I regolamenti didattici delle Strutture Didattiche Speciali sono approvati, in conformità a uno schema tipo, dal Senato Accademico su proposte delle strutture didattiche stesse, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Regolamento didattico dei corsi di studio

1. Ogni corso di studio ha un proprio regolamento il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente regolamento, nonché nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione, e del regolamento generale che il dipartimento ha adottato per il complesso dei corsi di studio a esso afferenti, determina, nel quadro degli obiettivi formativi del corso:
 - a) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dei settori scientifico- disciplinari di riferimento, della tipologia dell'attività formativa, dell'ambito disciplinare, dell'eventuale articolazione in moduli e dei metodi di accertamento della preparazione;
 - b) la tipologia delle altre attività formative, ivi comprese le attività professionali certificate;
 - c) gli obiettivi formativi specifici di ogni attività formativa;
 - d) i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;
 - e) le eventuali propedeuticità;
 - f) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - h) le modalità di frequenza ai singoli insegnamenti anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;

i) la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;

l) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;

m) le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali;

n) le tipologie e modalità del tutorato;

o) per ciascun corso di studio deve essere determinata la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; in ogni caso dovrà essere assicurato un peso non inferiore al 50% del peso orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.

2. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal consiglio di dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Al fine del coordinamento tra diversi corsi di studio appartenenti alla stessa classe è consentito, con delibera di tutti i dipartimenti interessati, costituire uno o più consigli all'interno della stessa classe o tra corsi di studio affini per ambito culturale e metodologie didattiche; in tal caso questi sostituiscono i singoli Consigli di corso di studio di cui assumono tutte le competenze.

4. La composizione dei Consigli dei Corsi di Studio è demandata al Regolamento di Ateneo sui rapporti tra scuole, dipartimenti e corsi di studio.

Art. 5

Manifesto degli studi

1. Entro il termine stabilito dalla normativa vigente i Consigli dei Dipartimenti, secondo quanto di competenza, approvano il Manifesto degli studi comprensivo dei Regolamenti dei singoli corsi di studio di cui sono Dipartimento di riferimento.

2. Il Manifesto annuale di Dipartimento, improntato alla trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso e le modalità richieste per l'accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla normativa vigente; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti; le indicazioni di eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze: i periodi di inizio e di svolgimento delle attività nonché ogni altra notizia utile che le strutture didattiche intendono fornire agli studenti.

Art. 6

Revisione dei regolamenti didattici

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati a quanto inserito nell'apposita Banca Dati Ministeriale e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

Art. 7

Valutazione dell'offerta didattica

1. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 59 dello Statuto, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta didattica dell'Ateneo, per tenere conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonché di esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento per elevare la qualità dell'offerta stessa.

2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni cinque anni, il Senato Accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti determinazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 8

Forme di pubblicità

1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi dispone affinché le proprie proposte vengano pubblicizzate nelle forme opportune, e comunque attraverso l'Albo Ufficiale di Ateneo nel sito pubblico [HYPERLINK "http://www.unito.it/"www.unito.it.](http://www.unito.it/)

2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo, viene altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Art. 9

Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio approvati secondo l'articolo 1 punto 3 del presente regolamento sono quelli inseriti nell'apposita Banca Dati Ministeriale e determinano:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza. Gli obiettivi formativi delle lauree e delle lauree magistrali (ai sensi del D.M. 270/2004) sono specificati in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e gli sbocchi professionali per le varie aree tematiche sono individuati anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

b) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi e eventuali modalità di verifica delle stesse;

c) il quadro generale delle tipologie di attività formative (TAF) da inserire successivamente negli eventuali curricula in ambiti relativi alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrativi, in conformità ai contenuti dei decreti ministeriali concernenti le classi di laurea, le classi di laurea specialistica e le classi di laurea magistrale, quelle autonomamente scelte dallo studente, quelle inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, quelle comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda ciascun corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004, non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

Per quanto concerne ciascun corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

d) i crediti assegnati a ciascuna tipologia di attività formativa; per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti e affini o integrativi, i crediti sono riferiti a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

f) il dipartimento o il gruppo di dipartimenti di riferimento;

g) nel caso in cui il corso di laurea sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, gli ordinamenti didattici determinano le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Il decreto rettorale relativo a un ordinamento didattico precisa la data di entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

3. Ai soli fini della compilazione delle Banche dati ministeriali e per le comunicazioni a esse correlate è individuato un dipartimento di riferimento principale.

Art. 10

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti; per uno studente impegnato a tempo parziale, è convenzionalmente fissata in 36 crediti.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all'art. 24.

4. Al corso di studio, che accoglie lo studente, compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o altro corso di altra università, anche estera, nonché il riconoscimento, entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente e da apposito regolamento d'Ateneo, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Al momento dell'immatricolazione a un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 5, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 19.

6. Il corso di studio pubblicizza, a cura del presidente, i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.

7. I regolamenti delle strutture didattiche potranno definire il numero minimo di crediti che dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo studente a seconda che sia impegnato a tempo pieno negli studi universitari ovvero che non lo sia.

8. L'Ateneo, anche sulla base di appositi atti convenzionali, relativi alla totalità dei corsi di studio o a specifici corsi, può determinare riconoscimenti automatici di crediti acquisiti presso altre Università.

9. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero, secondo criteri definiti dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue.

I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

10. Lo studente iscritto all'Università degli Studi di Torino non decade dalla qualità di studente; in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione, da parte della struttura didattica competente, della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione.

Art. 11

Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi

1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del Corso di studio previo parere

favorevole della Commissione Consultiva Paritetica competente per il corso di studio o, in assenza di tale parere e per ragione motivata, della Commissione Didattica Paritetica competente.

2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del consiglio del corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di dipartimento competente, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.

3. La Commissione Consultiva Paritetica di studio è permanente e ha compiti di istruzione e di proposta indicati negli appositi regolamenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.

Art. 12

Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere consapevole la scelta effettuata per gli studi universitari, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, comprese quelle promosse dalle strutture didattiche, da svolgersi anche in collaborazione con le rappresentanze studentesche e con gli istituti d'istruzione secondaria superiore.

2. Le strutture didattiche competenti istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza e il sostegno degli studenti al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento d'Ateneo nel quale devono essere definiti termini e servizi essenziali da erogare, in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e organizzazioni studentesche.

3. Le strutture didattiche, anche in collaborazione con enti esterni, svolgono come attività istituzionale:

- orientamento universitario;

- elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;

- orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.

4. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti a impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.

5. L'Università si impegna a rimuovere difficoltà che ostacolano il corso di studio agli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano, specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline.

Art. 13

Verifica della preparazione iniziale e numero programmato

1. Il regolamento didattico del corso di laurea determina i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento alle conoscenze di cui all'art. 9, comma 1, lettera b. Per gli altri casi, il regolamento individua altresì le modalità di verifica della preparazione.
2. L'Ateneo offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1. Le attività sono organizzate, di norma, con riferimento a una pluralità di corsi di laurea.
3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.
4. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
5. I regolamenti delle strutture didattiche devono prevedere i criteri per la proposta al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, del numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali è prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.

Art. 14

Iscrizione e frequenza ai corsi di studio

1. Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. E' vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo o l'acquisizione di crediti formativi. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti dei corsi stessi. Gli iscritti ai corsi di laurea, istituiti ai sensi del D.M. 270/2004, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti dai singoli ordinamenti, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di sessanta crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e secondo criteri definiti per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima università o altri atenei, anche stranieri. L'autorizzazione è concessa dal consiglio di corso di studio competente al quale spetta anche il riconoscimento delle conoscenze e dei curricula acquisiti all'estero.

3. Le strutture didattiche attivano forme di iscrizione di studenti a tempo pieno e di studenti a tempo parziale anche in considerazione delle esigenze degli studenti lavoratori. Le diverse tipologie di iscrizione sono disciplinate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

4. I regolamenti delle strutture didattiche, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dei DD.MM. 509/99 e 270/2004, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.

5. L'Università degli Studi di Torino, sulla base di apposite convenzioni con altri atenei e nei limiti da esse previsti, previa deliberazione delle strutture didattiche interessate, consente la mutuazione di attività formative impartite in altre università italiane e la possibilità per queste ultime di mutuare attività formative impartite nell'Ateneo torinese.

6. L'accesso a biblioteche, aule e, in generale, a ogni altra struttura adibita ad attività didattica è aperto, in linea di principio, a tutti gli studenti universitari, fatte salve le limitazioni relative alle finalità per le quali tali spazi sono stati destinati e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 15

Iscrizione a corsi singoli

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

Art. 16

Trasferimenti interAteneo e passaggi ad altri corsi di studio dell'Università di Torino

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Ateneo o il passaggio ad altro corso di studio attivato presso l'Università degli Studi di Torino presentando domanda secondo le disposizioni previste dal Regolamento studenti dell'Università degli Studi di Torino.

2. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 17

Riconoscimento di studi compiuti in altre università

1. I Consigli delle strutture didattiche propongono al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio.
2. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi di Torino. Qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dalla frequenza e dalle verifiche degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso università italiane.

Art. 18

Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.
2. Ogni insegnamento può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno del medesimo.
3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
4. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.

Art. 19

Curricula offerti e piani di studio

1. I Consigli di Corso di Studi indicano annualmente, nell'apposita Banca Dati Ministeriale, i curricula attivati.
2. Lo studente presenta il proprio piano di studio, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
3. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 5, per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Gli studenti che maturano 180 crediti nella Laurea, 300 crediti nella Laurea

specialistica e 120 crediti nella Laurea magistrale, secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

4. Il piano di studio individuale, ovvero difforme dai piani di studio indicati nel regolamento del corso di studio, è consentito in caso di passaggi, trasferimenti o in casi eccezionali adeguatamente motivati, e deve essere conforme all'ordinamento didattico e viene sottoposto all'approvazione del consiglio del corso di studio.

5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro i termini di scadenza previsti per la presentazione dei piani carriera così come definiti dall'apposita delibera assunta dal competente organo accademico.

Art. 20

Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono assolti, nel rispetto della normativa vigente, secondo le disposizioni contenute nell'apposito regolamento che assolve anche alle funzioni di cui alla legge 240/2010, art. 6, comma 4.

2. I dipartimenti annualmente attribuiscono ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta dei consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.

3. Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell'attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere compilato nell'apposita procedura informatizzata. Portare a termine correttamente la procedura corrisponde alla consegna del registro agli uffici dell'Università

4. Seminari ed esercitazioni, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell'attività didattica.

5. I professori e i ricercatori devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti, secondo modalità determinate all'inizio dell'anno accademico, comunicate al Direttore di dipartimento e approvate dalle strutture didattiche competenti. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti preferibilmente in almeno tre giorni per settimana.

6. In esecuzione della legge 241/90 e s.m.i., il competente organo accademico stabilisce le modalità per l'accesso agli atti di cui al comma 7 del presente articolo e del successivo art. 21.

7. Le strutture didattiche debbono prevedere, nei propri regolamenti, disposizioni per la piena utilizzazione dei professori e ricercatori, nell'osservanza delle rispettive norme di stato giuridico e dei regolamenti di Ateneo, nonché per un'equa distribuzione del carico didattico, per il coordinamento e la programmazione delle attività didattiche.

8. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo della partecipazione alle sedute dei consigli di dipartimento e degli altri organi collegiali nonché delle commissioni accademiche di cui fanno parte.

9. La partecipazione ai consigli di dipartimento è prevalente su ogni altro obbligo accademico.

Art. 21

Registro delle lezioni

1. Per ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale annotare quotidianamente l'attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc.

2. La compilazione di tale registro è telematica ed è a cura del/i titolare/i dell'insegnamento; ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento o della struttura didattica competente. L'invio per posta elettronica corrisponde all'atto formale di consegna dello stesso. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell'insegnamento a indicare le ore sul suo registro indicandone la compresenza.

3. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore

Art. 22

Verifica dell'attività didattica

1. È compito del consiglio di dipartimento e dei consigli delle altre Strutture Didattiche fornire le necessarie indicazioni al Nucleo di Valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal competente organo accademico. A tal fine i consigli delle Strutture Didattiche procedono a una valutazione annuale dell'attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati. I consigli delle strutture redigono una relazione annuale sull'attività e i servizi didattici.

2. I regolamenti delle strutture didattiche competenti devono prevedere le disposizioni per l'istituzione della Commissione Didattica paritetica ai sensi della legge 240/2010, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 23

Calendario delle lezioni e degli esami

1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.

2. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

3. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti, per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, dal Direttore del dipartimento o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dal regolamento didattico di dipartimento e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sentita la Commissione Consultiva Paritetica competente e i docenti interessati; per gli altri corsi sono stabiliti dai responsabili delle strutture didattiche, sentiti i docenti interessati. Viene prestata particolare attenzione alle esigenze degli studenti lavoratori.

4. Il calendario degli esami deve essere comunicato con almeno con 60 giorni di anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.

5. Il docente è tenuto a svolgere l'attività didattica dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest'ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve informare il Direttore di dipartimento.

Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa e i regolamenti vigenti.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, con una interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello di esami.

7. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

8. Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti di corso di studio, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale deve prevedere otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, salvo motivate esigenze dei dipartimenti o dei singoli corsi di studio in ragione delle quali il numero minimo può essere ridotto a sei. Gli appelli possono essere ridotti a sei per corsi non attivati nell'anno. Per i corsi non più attivati il consiglio di corso di studio individua l'affinità con un corso attivo, alla cui commissione sono attribuiti gli appelli del corso non attivo, che si svolgono come di norma; altrimenti deve essere nominata una commissione d'esame specifica per il corso non più attivo e gli appelli si svolgono a richiesta degli studenti, fino a un massimo di sei appelli nell'anno.

9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

10. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.

11. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dai dipartimenti secondo specifiche esigenze didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio (prima sessione utile dell'a.a. di riferimento); essa può essere anticipata alla sessione di gennaio/febbraio per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti formativi necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare. Vi sono inoltre la sessione autunnale settembre-dicembre (seconda sessione utile dell'a.a. accademico di riferimento) e la sessione straordinaria (terza e ultima sessione utile dell'a.a. di riferimento).

Art. 24

Verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.

2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi.

3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Direttore di dipartimento o per sua delega, dai responsabili delle altre strutture didattiche. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti.

4. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame.

5. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di dipartimento o dai consigli competenti, per le strutture esterne ai dipartimenti.

6. Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, ne sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all'inizio dell'anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell'anno le modalità di svolgimento dell'esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.

7. Lo studente può presentarsi a un medesimo esame tre volte in un anno accademico, salvo eventuali maggiori possibilità concesse dai singoli regolamenti di dipartimento o dei corsi di studio. Non sono conteggiati a tal fine gli appelli nei quali lo studente si sia ritirato dall'esame ai sensi dei successivi commi 11 e 12.

8. Lo studente si prenota all'appello online. Ulteriori specifiche modalità per l'iscrizione, l'appello e lo svolgimento delle prove d'esame possono essere fissate da regolamenti delle strutture didattiche competenti.

9. La verbalizzazione degli esami è effettuata con supporti cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica. Nel primo caso il verbale d'esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione, con funzione di segretario. In caso di verbalizzazione telematica il verbale deve essere firmato dal solo presidente della Commissione esaminatrice.

10. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione dell'esito finale.

11. La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto telematico prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di esami finali scritti, l'esito viene pubblicato nell'apposita area personale dello studente sul portale di Ateneo e lo studente ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto; in caso di non esplicito rifiuto vige la regola del silenzio-assenso, per cui il voto pubblicato sarà registrato sulla carriera dello studente. Il tempo minimo concesso allo studente per rifiutare il voto è fissato a 5 giorni consecutivi. Gli esiti, disponibili nella parte pubblica del sito di Ateneo, riportano il numero di matricola e il giudizio 'idoneo' o 'non idoneo', mentre non viene riportato il voto. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.

12. Per esami che derivino da ordinamenti o regolamenti didattici previgenti, per i quali non sia possibile abilitare la verbalizzazione elettronica, si applica quella con supporto cartaceo che prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di prova scritta, nel rispetto delle norme sulla privacy, gli esiti vengono pubblicati indicando il numero di matricola dello studente. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.

13. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

14. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino a un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. Per prove intermedie, esercitazioni e altre analoghe valutazioni può essere assegnato un punteggio in trentesimi, oppure l'idoneità o l'approvazione.

15. In alcune tipologie di attività formativa, disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio, è consentito l'inserimento di idoneità o giudizi.

16. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame finale il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.

17. Non è possibile sostenere nuovamente un esame già sostenuto e superato con esito positivo.

Art. 25

Conferimento dei titoli accademici

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina:

a) le modalità della prova;

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi può essere redatta in lingua straniera dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente; la tesi deve essere accompagnata da un'adeguata sintesi in lingua italiana.

3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo disposizioni contenute nel regolamento di dipartimento, da non meno di tre e non più di nove membri per la laurea, da non meno di sette e non più di undici membri per la laurea specialistica/magistrale, compreso il presidente, e sono nominate dal Direttore del dipartimento o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali. È possibile operare contemporaneamente con più commissioni. Le commissioni dei corsi di laurea abilitanti sono integrate con membri esterni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, in aggiunta alla lode può essere concessa all'unanimità, secondo la disciplina dei singoli Regolamenti didattici, la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.

5. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea specialistica/magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

6. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato dalla normativa in materia vigente integrabile da apposite convenzioni con gli atenei stessi, secondo uno schema deliberato dai competenti organi accademici.

7. L'Università rilascia, in edizione bilingue (italiano e inglese), come supplemento al diploma relativo al titolo accademico, una relazione illustrativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale "Diploma Supplement" deve fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale il supplemento è allegato. La relazione contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente che sono trasmessi all'Anagrafe Nazionale degli studenti universitari e non può contenere valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o qualsivoglia suggerimento relativo al riconoscimento. La relazione riporta i dati anagrafici dello studente, le informazioni relative al titolo di studio ed al livello dello stesso, le

attività formative svolte con le relative valutazioni e i voti conseguiti, l'ambito di utilizzazione del titolo di studio, le eventuali informazioni aggiuntive e quelle relative al sistema nazionale di istruzione superiore.

Articolo 26

Master universitari e Corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente

1. L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale, finalizzati all'acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali (di seguito Master universitari).
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per l'accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per l'accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale. Alla conclusione del regolare percorso di studio sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
3. I Master universitari vengono istituiti e attivati, su richiesta dei dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, tenuto conto delle risorse disponibili.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master Interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L'Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. L'Ateneo può attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente e ricorrente. Tali corsi si svolgono in periodi brevi. La loro durata è legata alle specifiche esigenze di ordine formativo. Al termine del corso il Direttore rilascia ai partecipanti un attestato delle competenze acquisite e/o della relativa partecipazione. I corsi, non finalizzati al conseguimento di un titolo universitario, sono destinati sia a coloro che ne hanno già conseguito uno sia a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso (studenti, diplomati, professionisti, lavoratori e quant'altro).

Art. 27

Tutela dei diritti degli studenti e giurisdizione disciplinare sugli studenti

1. Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Direttore del Dipartimento e/o al Rettore e, per conoscenza, alla Commissione per la didattica del Dipartimento o alla Commissione Consultiva Paritetica del Corso di studio, al Consiglio degli Studenti e al Comitato Unico di Garanzia. La pratica verrà inoltrata all'organo competente per i provvedimenti necessari.

2. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato accademico e ai consigli di dipartimento e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori dalla cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Ateneo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Le sanzioni sono determinate nel Regolamento Studenti.

Art. 28

Disposizioni amministrative

1. Le segreterie studenti dell'Università degli Studi di Torino dovranno attenersi alle disposizioni annualmente fissate, in relazione con le esigenze didattiche e organizzative, dal Senato Accademico, relativamente ai seguenti punti:

- a) data di decorrenza delle iscrizioni e preiscrizioni all'anno accademico;
- b) termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai concorsi di ammissione ai corsi a numero programmato a livello locale e nazionale;
- c) periodo nel quale dovranno svolgersi, salvo particolari disposizioni ministeriali, le prove di ammissione;
- d) termine entro cui dovranno essere presentate le domande di passaggio e di trasferimento in partenza; e al termine entro cui le stesse potranno essere presentate contro pagamento della prevista sanzione amministrativa;
- e) termine ultimo per il versamento della I rata;
- f) termine entro cui debbano essere stilate ufficialmente le graduatorie di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed effettuato il pagamento delle tasse per le relative iscrizioni;
- g) termine entro cui potranno essere presentate oltre il termine di scadenza, domande di iscrizione tardive, previo pagamento della prevista sanzione amministrativa;
- h) termine entro cui saranno accolti i trasferimenti in arrivo;
- i) termine di scadenza per il pagamento della II rata, decorso il quale sarà applicata la prevista sanzione amministrativa.

2. Le presenti disposizioni non si applicano agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione.

Art. 29

Corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie

1. Nel presente Regolamento sono inoltre disciplinati gli ordinamenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Torino in conformità a quanto

stabilito ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, del Decreto 19 febbraio 2009 e del Decreto 8 gennaio 2009.

2. I corsi di Laurea delle professioni sanitarie istituiti dall'Università degli Studi di Torino sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Ai corsi di Laurea sono state attribuite le denominazioni corrispondenti a quelle delle figure professionali di cui al relativo decreto del Ministro della Sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

3. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie sono istituiti e attivati su proposta delle strutture didattiche competenti secondo la normativa vigente. Essi sono coordinati, secondo la normativa vigente e in collaborazione con i dipartimenti interessati, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra la Regione Piemonte e l'Ateneo, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Le competenti strutture didattiche determinano, con il Regolamento didattico del corso di Laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 509/1999, all'art. 3 comma 1 del Decreto 19 febbraio 2009 e all'art. 3 comma 1 del Decreto 8 gennaio 2009 secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. I laureati di primo livello al termine dei percorsi formativi acquisiscono le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

5. Secondo quanto disposto dal Decreto 19 febbraio 2009 e dal Decreto 8 gennaio 2009, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell'impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio. Inoltre, il rapporto tra i CFU e le ore di lezione frontale deve essere uguale per tutti gli insegnamenti previsti da ogni corso di studio. Gli ordinamenti didattici prevedono l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187. I crediti formativi universitari dei corsi di cui al presente Regolamento corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. In deroga a quanto previsto dal punto precedente, i crediti formativi universitari dei corsi di Laurea di primo livello per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.

6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al Decreto 19 febbraio 2009 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. In deroga a quanto previsto all'articolo 25 del presente regolamento, la prova finale si compone di:

a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;

b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

7. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il rettore può esercitare il potere sostitutivo.

8. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l'accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente. Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.

Art. 30

Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino

1. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute

2. Chimica

3. Culture, politica e società

4. Economia e Statistica Cognetti de Martiis

5. Filosofia e scienze dell'educazione

6. Fisica

7. Giurisprudenza

8. Informatica

9. Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio

10. Lingue e letterature straniere e culture moderne

- 11. Management*
- 12. Matematica Giuseppe Peano*
- 13. Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”*
- 14. Oncologia*
- 15. Psicologia*
- 16. Scienza e tecnologia del farmaco*
- 17. Scienze agrarie, forestali e alimentari*
- 18. Scienze chirurgiche*
- 19. Scienze cliniche e biologiche*
- 20. Scienze della sanità pubblica e pediatriche*
- 21. Scienze della terra*
- 22. Scienze della vita e biologia dei sistemi*
- 23. Scienze economico-sociali e matematico-statistiche*
- 24. Scienze mediche*
- 25. Scienze veterinarie*
- 26. Studi storici*
- 27. Studi umanistici*

Art. 31

Norme transitorie e finali

1. L’Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dall’Università per il conseguimento della laurea di cui all’articolo 1, comma 2. Gli studi compiuti per conseguire un diploma universitario di durata triennale costituiscono requisito di accesso ai corsi di laurea magistrale. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali.

3. Le decisioni inerenti la didattica relative agli atti di carriera degli studenti iscritti a corsi di laurea previgenti al DM 270/2004 sono di competenza dei rispettivi consigli di corso di studio.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE STUDENTI E SERVIZI WEB
Via Po, 31 - 10124 Torino

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Consiglio degli Studenti nel proprio operato si ispira ai valori costituzionali dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo, ripudia ogni forma di discriminazione e promuove la ricerca e l'istruzione libera e pubblica.

Art. 2 – Il Consiglio degli Studenti ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo.

L'attività e le competenze del Consiglio degli Studenti sono definite dall'art. 62.2 dello Statuto.

Inoltre, il Consiglio degli Studenti dà, inoltre, parere obbligatorio:

- a) sul Regolamento dei servizi di Tutorato di cui all'art. 42.2 Statuto.
- b) sul Regolamento di erogazione del gettone di presenza di cui all'art. 80.6 Statuto.
- c) sul Regolamento di elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 87.4 Statuto.

Il Consiglio degli Studenti può presentare al Senato Accademico proposte di modificazioni dello Statuto, deliberate a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 89.3 Statuto.

Art. 3 – Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario Sportivo, nell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e da uno studente scelto dagli studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento. Qualora non si trovi accordo unanime tra i rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento, la scelta ricade su uno studente appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di **Dipartimento**.

Art. 4 – Il Presidente del Consiglio degli Studenti rappresenta il Consiglio degli Studenti ad ogni effetto di legge e a questi spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio degli Studenti è l'unico responsabile dell'immagine del Consiglio degli Studenti.

Il Presidente è depositario della firma, del logo e dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Consiglio degli Studenti.

Il Presidente o suo delegato possono utilizzare tali strumenti ai fini comunicativi.

Il Presidente, inoltre, ha il diritto di inoltrare comunicazioni a tutti gli studenti tramite i sistemi informatici d'ateneo.

Il Consiglio degli Studenti può avvalersi di altre piattaforme comunicative. La gestione di tali piattaforme spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti, i quali suppliscono in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, e da un segretario. Almeno uno dei Vice Presidenti deve essere eletto in modo da garantire la più ampia rappresentatività delle componenti del Consiglio.

Chi intende presentare la propria candidatura a Presidente propone anche la candidatura di due Vice Presidenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE STUDENTI E SERVIZI WEB
Via Po, 31 - 10124 Torino

Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio degli Studenti sono eletti contestualmente, con scrutinio segreto su un'unica scheda.

Per la prima votazione è necessaria la partecipazione dei due terzi dei componenti del Consiglio e il voto della maggioranza semplice.

Dalla seconda votazione è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e il voto della maggioranza semplice.

L'elezione è convocata dal Presidente in carica almeno un mese prima della scadenza del mandato; il Presidente in carica sovrintende a tutte le operazioni elettorali.

Il Presidente del Consiglio degli Studenti e l'Ufficio di Presidenza durano in carica un anno. In caso di dimissioni o di decadenza il Consiglio degli Studenti procede a nuova elezione.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio degli Studenti procede alla rielezione del singolo componente, in modo da garantire la più ampia rappresentatività delle componenti del Consiglio.

Si può far parte dell'Ufficio di Presidenza per un massimo di due mandati, in qualsiasi ruolo.

Art. 6 – Il Segretario, nominato dal Presidente eletto tra i membri del Consiglio degli Studenti, svolge funzioni di supporto e coordinamento delle attività del Consiglio.

Art. 7 – Il Presidente del Consiglio degli Studenti, i Vice Presidenti e il Segretario possono essere sfiduciati con apposita mozione presentata da almeno dieci membri del Consiglio stesso, messa in votazione nella seduta ordinaria del Consiglio che delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 8 – I consiglieri degli studenti possono rinunciare al gettone di presenza con apposita richiesta per iscritto; tale importo viene destinato ad uso del Consiglio degli Studenti.

Art. 9 – Il bilancio del Consiglio degli Studenti è pubblico.

DELLE ADUNANZE

Art. 10 – Il Consiglio degli Studenti si riunisce in via ordinaria una volta al mese. Può essere convocato in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano ovvero su richiesta motivata di almeno dieci membri al Presidente del Consiglio degli Studenti.

Art. 11 – L'ordine del giorno è proposto dall'ufficio di Presidenza.

Fino a quattro giorni prima della successiva adunanza i membri del Consiglio possono chiedere l'integrazione fino a due punti all'ordine del giorno, che in casi eccezionali l'ufficio di presidenza può posporre di una seduta.

Su richiesta di almeno dieci rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi di Torino, con preavviso minimo di quattro giorni, il Consiglio degli Studenti integra un nuovo ordine del giorno da discutersi nella prima seduta utile, a cui i richiedenti possono partecipare con diritto di parola.

Art. 12 – La convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, del Consiglio degli Studenti è disposta dal Presidente del Consiglio degli Studenti con l'indicazione degli argomenti da trattare all'adunanza nell'ordine del giorno, da inviare a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti mediante posta elettronica istituzionale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE STUDENTI E SERVIZI WEB
Via Po, 31 - 10124 Torino

Su richiesta di un consigliere degli studenti, le relazioni e gli elaborati sugli argomenti all'ordine del giorno devono essere inviati almeno 48 ore prima dell'adunanza a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti mediante posta elettronica istituzionale.

Ove vi fossero situazioni di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio degli Studenti potrà essere disposta dal Presidente del Consiglio degli Studenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 13 – Per la validità delle adunanze del Consiglio degli Studenti è necessario che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, e che vi partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In casi eccezionali, su proposta di almeno cinque membri, il Consiglio degli Studenti può invitare alle adunanze esperti, la cui presenza sia ritenuta opportuna per argomenti di particolare rilevanza.

Art. 14 – I membri eletti tra i consiglieri di Dipartimento possono essere rappresentati dal loro sostituto, preventivamente nominato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 15 – In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente del Consiglio degli Studenti o di almeno cinque membri presenti:

- a) proposte di modifica dell'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno, che devono essere approvate dal Consiglio degli Studenti a maggioranza semplice.
- b) proposte di inserimento di argomenti particolarmente urgenti, non compresi nell'ordine del giorno, che il Consiglio degli Studenti deve deliberare a maggioranza semplice.

Art. 16 – A norma dell'art. 87 Statuto, il Consiglio degli Studenti può indire consultazioni dirette tra gli studenti su tutti gli argomenti di propria competenza con apposita deliberazione.

Art. 17 – Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono aperte al pubblico. Gli uditori possono chiedere la parola sull'argomento in discussione che viene accordata da chi presiede la seduta. In casi eccezionali, con votazione a maggioranza semplice, il Consiglio degli Studenti può decidere di riunirsi a porte chiuse

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 18 – Il Presidente all'inizio della riunione:

- a) mette in approvazione il verbale della seduta precedente.
- b) espone le comunicazioni.
- c) apre la discussione ed illustra gli argomenti o le proposte di delibera all'ordine del giorno, ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.

Art. 19 – I membri del Consiglio degli Studenti che intervengono debbono attenersi all'argomento all'ordine del giorno in discussione e possono presentare emendamenti alla proposta di deliberazione, illustrandoli nel corso del medesimo intervento.

Art. 20 – Le dichiarazioni di voto possono essere fatte al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Art. 21 – Il Presidente del Consiglio degli Studenti, durante la discussione su ogni argomento, tenuto conto del numero dei consiglieri che hanno chiesto la parola, l'importanza ed il numero di punti all'ordine



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE STUDENTI E SERVIZI WEB
Via Po, 31 - 10124 Torino

del giorno ancora da discutere, può fissare un tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può togliere la parola a chi non si attenga ai limiti di tempo stabiliti o a un comportamento di cui all'art. 37.

Art. 22 – Chiusa la discussione, il Presidente ne ricapitola i punti salienti e può accettare le iscrizioni per le eventuali dichiarazioni di voto, effettuate le quali e verificati i requisiti di cui all' art. 13, dichiara aperta la votazione.

Art. 23 – Le deliberazioni del Consiglio degli Studenti vengono assunte a maggioranza semplice. Gli astenuti partecipano al computo della maggioranza necessaria per la valida costituzione della seduta di cui all'art. 13.

Art. 24 – Nessun membro ha diritto di voto sulle deliberazioni che lo riguardino personalmente o che riguardino i suoi parenti o affini entro il quarto grado
Il Consiglio degli Studenti si adopera affinché ogni deliberazione e utilizzo di fondi avvengano nella più totale trasparenza e in assenza di conflitto di interessi da parte dei consiglieri.

Art. 25 – L'espressione di voto è palese. La votazione può avvenire a scrutinio segreto quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei presenti. Nel caso di irregolarità nella votazione il Presidente del Consiglio degli Studenti la annulla e ne dispone la ripetizione per appello nominale.
Verificati i voti, il Presidente del Consiglio degli Studenti proclama l'esito della votazione.

DELLE COMMISSIONI

Art. 26 – All'inizio di ogni mandato, si costituiscono quattro Commissioni permanenti, composte da almeno tre consiglieri degli studenti nominati dal Consiglio.
Nelle proprie materie di competenza, le commissioni svolgono funzioni di approfondimento, elaborazione di progetti, pareri e delibere da proporre al Consiglio, disposizione di istruttorie.

Le commissioni permanenti si occupano rispettivamente di:

- a) didattica, valutazione e scuole di dottorato.
- b) servizi agli studenti e job placement.
- c) tassazione studentesca.
- d) diritto allo studio.

Art. 27 – Almeno ogni tre mesi le Commissioni permanenti espongono una relazione sullo stato dei lavori al Consiglio degli Studenti.

Art. 28 - Nello svolgimento delle loro funzioni, le commissioni hanno diritto di accesso alla documentazione d'Ateneo relativa alla propria materia di competenza.

Art. 29 – Il Consiglio degli Studenti può istituire altre commissioni temporanee per specifici argomenti, con apposita delibera, indicandone la durata, le competenze e i componenti.

Art. 30 - Le Commissioni, sia permanenti sia temporanee, eleggono al loro interno un Presidente e un Vice Presidente; il Presidente organizza i lavori della commissione, ne redige l'ordine del giorno, ne convoca le sedute. In caso di assenza o impedimento del presidente, le commissioni sono presiedute dal Vice Presidente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE STUDENTI E SERVIZI WEB
Via Po, 31 - 10124 Torino

Art. 31 – I lavori delle Commissioni, sia permanenti sia temporanee, sono aperti a tutti i membri del Consiglio degli Studenti, sugli argomenti all'ordine del giorno. Alle Commissioni possono essere invitate a partecipare, con funzione consultiva, persone esterne ad esse, esperte dei singoli argomenti da trattare.

Art. 32 - La composizione delle commissioni, sia permanenti sia temporanee, può essere modificata dal Consiglio degli Studenti con apposita deliberazione; inoltre, essa deve garantire la massima rappresentatività delle componenti del Consiglio degli Studenti.

DEL PROCESSO VERBALE

Art. 33 - Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente del Consiglio degli Studenti e dal Segretario. I verbali devono essere approvati nella seduta successiva o per ragioni d'urgenza nella medesima seduta. Il Segretario si occupa delle funzioni di segreteria.

Le eventuali cancellature devono essere convalidate dalla firma del Presidente del Consiglio degli Studenti e dal Segretario.

Sull'approvazione del verbale i membri del Consiglio degli Studenti possono prendere la parola per chiedere una rettifica, con l'esclusione di ogni riesame di merito sulle proposte già approvate o respinte.

In assenza del Segretario le sue funzioni sono svolte da un membro dell'Ufficio di presidenza o un suo delegato nominato dall'Ufficio stesso.

Art. 34 – Il verbale deve indicare:

- a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
- b) chi presiede l'adunanza e chi esercita le funzioni di Segretario.
- c) i nomi dei consiglieri presenti e assenti.
- d) l'ordine del giorno.
- e) i punti essenziali dell'andamento della discussione, gli interventi specifici, solo se consegnati durante la seduta per iscritto al Segretario, con richiesta di inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto con indicazioni dei voti contrari, delle astensioni e dei voti favorevoli;
- f) le deliberazioni adottate.

Art. 35 – I verbali sono a disposizione dei componenti del Consiglio degli Studenti almeno 5 giorni prima delle adunanze del Consiglio nelle quali sono sottoposti ad approvazione. Il Segretario può redigere in casi di urgenza stralci di verbali, che non costituiscono il verbale stesso e per questo non devono essere approvati.

Art. 36 – Le sedute del Consiglio degli Studenti sono rese pubbliche in diretta e registrate per il tramite degli strumenti multimediali in uso presso l'Ateneo. Si darà notizia delle modalità adottate all'atto della convocazione.

In caso di discussioni che possano ledere la privacy di persone fisiche, su richiesta dell'interessato e approvazione del Consiglio degli Studenti la diffusione in diretta può essere interrotta per il tempo strettamente necessario.

Le registrazioni delle sedute devono essere conservate a cura dell'Ufficio di Presidenza e possono essere utilizzate al fine della redazione del verbale. I componenti del Consiglio degli Studenti hanno diritto, per eventuali contestazioni e motivando per iscritto la richiesta, di accedere alle registrazioni. La richiesta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE STUDENTI E SERVIZI WEB
Via Po, 31 - 10124 Torino

viene fatta al Presidente che fissa le modalità dell'audizione, d'accordo con il Segretario. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale.

Art. 37 – I membri del Consiglio degli Studenti devono tenere un comportamento che permetta il regolare svolgimento dei lavori.

DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE

Art. 38 – Il Consiglio degli Studenti è depositario dell'Albo delle Organizzazioni Studentesche, e ne determina le modalità di ingresso con apposito regolamento.

Art. 39 – Il Consiglio degli Studenti elabora le linee – guida per l'erogazione di fondi alle organizzazioni studentesche iscritte all'Albo; le commissioni formate al fine di erogare i fondi, a qualsiasi livello d'Ateneo, sono tenute a rispettare tali linee – guida nell'elaborazione del regolamento apposito.

DELLA DISCIPLINA

Art. 40 – Per le modificazioni del presente regolamento il Consiglio degli Studenti delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 41 – L'interpretazione del presente regolamento spetta al Consiglio degli Studenti, con apposita deliberazione a maggioranza semplice.



SCUOLA DI STUDI SUPERIORI
FERDINANDO ROSSI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



Torino, 18 marzo 2015

Prot. n. 14 del 18 marzo 2015

Al Presidente del Consiglio degli Studenti
ilaria.manti92@gmail.com

OGGETTO: modifiche di Statuto di Ateneo art. 34

Si comunica che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 24 Febbraio 2015 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica relativa all'art. 34 dello Statuto di Ateneo.

La modifica è proposta al fine di avviare il complesso procedimento di accreditamento della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 338.

Il Decreto individua i requisiti necessari per poter ottenere l'Accreditamento della Scuola tra cui l'espressa indicazione della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi nello Statuto di Ateneo.

Si riporta di seguito il confronto tra il testo vigente e la proposta di modifica:

<p>1.Strutture Didattiche Speciali possono essere costituite, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, per la peculiarità della formazione che impartiscono nel panorama nazionale dell'offerta didattica e per ragioni di particolare complessità organizzativa; a esse è demandato il compito di coordinare attività didattiche speciali o strutture didattiche complesse in relazione a più Corsi di studio tra loro affini e correlati, afferenti a uno o più Dipartimenti.</p>	<p>1. Identico</p> <p>2.La Scuola di Studi Superiori denominata <Ferdinando Rossi>, percorso formativo di alta qualificazione basato sul merito, è Struttura Didattica Speciale. La Scuola è disciplinata da propri Regolamenti.";</p>
---	--



SCUOLA DI STUDI SUPERIORI
FERDINANDO ROSSI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



<p>2. Le Strutture Didattiche Speciali attivate dall'Università sono elencate e disciplinate in apposito Regolamento di Ateneo. Possono essere dotate di autonomi poteri di gestione secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Organizzazione. Le Strutture Didattiche Speciali non detengono alcun budget in termini di punto organico</p>	<p>3. Altre Strutture Didattiche Specialiidentico</p>
---	--

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si invita ad esprimere il proprio parere in merito alla suddetta modifica.

In attesa di un cortese riscontro alla presente, si inviano i più cordiali saluti.

Il Vice Presidente
della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi
f.to Prof. Alessandro ZENNARO